



**GRANARIA**  
**TORINO** 1906

—

associazione granaria  
e della alimentazione  
di torino



**GRANARIA**  
**TORINO** 1906

---

via Ventimiglia 165 - 10127 Torino  
segreteria +39 011 6700229 (giovedì) - +39 338 7020437  
e-mail: [segreteria@granariatorino.it](mailto:segreteria@granariatorino.it)  
[www.granariatorino.it](http://www.granariatorino.it)

## **Elenco Soci 2022**

aggiornato al 31.12.2022



# **ELENCO SOCI 2022**

*Frequentatori della Borsa Merci di Torino*



**ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE DI TORINO**  
*- fondata nel 1906 -*

Il 26 Novembre 1850 in una giornata di pioggia insistente nasce a Torino la Borsa Immobiliare e delle Merci. Fu istituita per volontà di **Camillo Benso Conte di Cavour** economista dalla mentalità europea allora Ministro delle finanze sotto il regno di **Vittorio Emanuele II**. Nella Borsa di Torino erano accreditati per operare, sei agenti di cambio, quattordici sensali per il commercio delle sete e quattro per le altre merci. La prima seduta si tenne il 14 Luglio 1851. Per diventare agenti di cambio o sensali occorreva allora essere sudditi di Sua Maestà, avere 25 anni compiuti, una pratica commerciale di almeno due anni e superare un esame davanti ad una commissione composta di due giudici dei tribunali di commercio coadiuvati da due agenti di cambio o due sensali, secondo il genere di mediazione prescelto.

La negoziazione delle merci durante il loro trasferimento (nei tempi andati avveniva per nave), nacque come uno spontaneo espediente per ridurre il rischio di dover subire costi e perdite a causa della fluttuazione dei prezzi nel tempo e stabilire i ricavi dopo l'arrivo delle merci nei porti di destinazione. Solitamente prima che le navi arrivassero ai porti di consumo venivano prelevati dei campioni, spediti con veloci vapori postali agli agenti nei mercati importatori. Le contrattazioni avvenivano non tanto con le merci quanto con i titoli rappresentativi delle stesse. Questo costituiva il mercato a termine, quando invece le merci erano destinate al consumo immediato, si costituiva il mercato all'effettivo che avveniva all'esterno dei locali gestiti dalla Camera di Commercio. Le Borse merci regolarmente organizzate vennero istituite in Italia solo dal 1950 in quanto con la politica degli ammassi queste vennero chiuse nel 1935. Gli scambi avvenivano ugualmente all'aperto o in luoghi codificati fino all'avvento della guerra del 1939.

Nel dopoguerra molte Camere di Commercio vollero ridare vita a queste istituzioni. Venne così costituita la Società Immobiliare Foro Frumentario per la costruzione di un palazzo in cui ospitare il mercato granario. Il nuovo palazzo del mercato Granario denominato "**Foro Frumentario**" di Via A. Doria 15, è stato la sede della **Borsa Merci** per molti anni. Attualmente le contrattazioni si svolgono nella nuova sede di Via Ventimiglia 165, il **giovedì pomeriggio**.

Via Ventimiglia 165 - 10127 Torino  
Segreteria: +39 011 6700229 (Giovedì) Cell +39 338 7020437  
E-mail: [segreteria@granariatorino.it](mailto:segreteria@granariatorino.it)  
**[www.granariatorino.it](http://www.granariatorino.it)**

# INDICE

STATUTO	7
I PRESIDENTI	16
CONSIGLIO DIRETTIVO	17
DEPUTAZIONE DI BORSA	18
ELENCO ESPERTI	19
ELENCO TERZI ARBITRI	20
LABORATORIO CHIMICO DI RIFERIMENTO	20
ELENCO BORSE MERCI D'ITALIA	21
ELENCO SALE DI CONTRATTAZIONE D'ITALIA	22
MERCATI NAZIONALI	14
ASSOCIAZIONI NAZIONALI COLLEGATE	23
MEMBRI BORSA EUROPEA DEL COMMERCIO	24
MERCATI TELEMATICI	28
COME SI FORMANO I PREZZI DEL LISTINO DI BORSA	31
<b>ELENCO SOCI</b>	
<b>A</b>	32
<b>B</b>	36
<b>C</b>	38
<b>D</b>	41
<b>E</b>	42
<b>F</b>	43
<b>G</b>	45
<b>I</b>	46
<b>L</b>	46
<b>M</b>	47
<b>N</b>	54
<b>O</b>	54
<b>P</b>	55
<b>R</b>	56
<b>S</b>	58
<b>T</b>	59
<b>V</b>	60
<b>Y</b>	61
I CONTRATTI TIPO UNIFICATI	63
CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE	65
ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO	76
PERDITA PERCENTUALE DI PESO DEL GRANOTURCO UMIDO	81

# STATUTO

## TITOLO PRIMO

### DENOMINAZIONE E SEDE

**Art. 1** - E' costituita in Torino con la denominazione di ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE una Associazione tra Commercianti, Industriali, Produttori, Mediatori, Agenti ed Operatori ausiliari in cereali, farine, semi oleosi, sementi, legumi, alimentari vari, foraggi, mangimi e prodotti affini, loro sottoprodotti, loro derivati e in genere a prodotti della Agricoltura e della Industria e servizi relativi.

L'Associazione ha la propria sede in Torino in appositi locali destinati anche al ritrovo dei Soci per scopi commerciali.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

## TITOLO SECONDO

### SCOPI

**Art. 2** - Scopi della Associazione sono:

- a. lo studio dei problemi di indole generale che interessano la produzione ed il commercio dei generi dell'agricoltura indicati nell' art. 1, di quelli attinenti le singole categorie degli associati a tutela dei loro diritti e per la disciplina dei loro rapporti commerciali ed economici;
- b. la tempestiva segnalazione di tali problemi alle autorità competenti insieme con le proposte e sollecitazioni dei provvedimenti necessari alle soluzioni più adatte ed utili;
- c. la situazione di norme fondamentali per le contrattazioni sul mercato, promuovendone la costante adozione, per la formazione di un "Uso Commerciale" che abbia - secondo i principi di diritto - forza di legge;
- d. la collaborazione reciproca e solidale colle Associazioni analoghe di altri centri commerciali italiani ed esteri per il migliore raggiungimento dei fini sociali;
- e. l' amichevole componimento di controversie di carattere commerciale che insorgessero tra soci e fra un socio e terzi, diffondendo e raccomandando il ricorso all'arbitrato in armonia con il Regolamento della Camera Arbitrale.

## TITOLO TERZO

### ORGANI

**Art. 3** - Sono organi della Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. la Giunta Esecutiva
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti

**SOCI**

**Art. 4** - Può far parte della Associazione chiunque eserciti o abbia esercitato la professione di commerciante, industriale, produttore, mediatore od agente nei settori merceologici di cui all'Art.1 Tit. 1 purché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Gli Enti, le Ditte o Società legalmente costituite che esercitano le attività commerciali ed industriali di cui sopra, sono ammesse a far parte della Associazione, nella persona fisica di un loro titolare e legale rappresentante o di altra persona proposta nella richiesta e riconosciuta dalla Associazione nell'atto di ammissione. Ogni altro componente rappresentante delle suddetta Ditte o Società, potrà soltanto iscriversi come Socio frequentatore.

**Art. 5** - La domanda per essere ammesso quale Socio deve essere presentata - appoggiata da due Soci - al Consiglio Direttivo e contenere la esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e di quelle del Regolamento della Camera Arbitrale. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti.

**Art. 6** - I Soci sono suddivisi in quattro categorie: Onorari, Ordinari, Corrispondenti e frequentatori.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario ad Associazioni, enti commerciali ed a persone riconosciuti benemeriti della Associazione.

I nomi dei Soci Onorari saranno riportati in apposito Albo esposto nella sede della Associazione.

I Soci Ordinari sono coloro che oltre alla tassa di ammissione versano in una sola volta la quota annua che sarà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci corrispondenti sono coloro che risiedono all'estero: essi pagano la tassa di ammissione e la quota annuale come i Soci Ordinari, ne godono i vantaggi, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Frequentatori, i Procuratori, i Direttori, gli Institori ed i Soci in genere delle Ditte Associate. Essi pagano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo e sono esclusi dal diritto di voto e di eleggibilità a cariche sociali, possono però fungere da Arbitri di Parte.

La tassa di ammissione alla Associazione è fissata ogni anno dal Consiglio

Tutti i Soci saranno muniti di una tessera rilasciata dalla Associazione.

I Soci Onorari ed Ordinari prendono parte alle Assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

**Art. 7** - I Soci si intendono vincolati per due anni solari e successivamente di anno in anno. La quota sociale dovrà essere pagata entro il mese di febbraio; in difetto, il Socio sarà dichiarato moroso. Le eventuali dimissioni dovranno essere comunicate alla Associazione con lettera "Raccomandata " entro il 31 Agosto dell'anno in corso. Il Socio che dia le dimissioni dopo detto termine, conserva ogni obbligo e, salva sua determinazione contraria, ogni diritto, per l'anno successivo. I nuovi soci ammessi nell'Associazione dopo il 31 agosto di ogni anno pagheranno una quota proporzionale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8** - Il Socio moroso è richiamato dal Presidente al Pagamento della quota arretrata, entro un termine prefissato. Qualora il Socio non provveda a sanare la

propria posizione entro tale termine, verrà senz'altro radiato dalla associazione. il Presidente può ricorrere alle vie legali per conseguire l'importo dovuto.

**Art. 9** - Non possono essere Soci i minori, gli interdetti, i condannati per delitto non riabilitati, tutti coloro che abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali ed infine gli espulsi dalle Borse (Merci e Valori) e dalle Associazioni consorelle nazionali ed estere, nonchè dai mercati disciplinati.

**Art. 10** - I Soci che dopo la loro ammissione venissero a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio e radiati. La deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza assoluta di voti. Potranno anche essere radiati quei Soci che, ad insindacabile giudizio del la maggioranza del Consiglio Direttivo, siano ritenuti indegni di appartenere alla Associazione. Il provvedimento della radiazione sarà preceduto da una istruttoria affidata ad una commissione di tre Consiglieri nominati di volta in volta dal Presidente ed essa, proceduto se occorre all' interrogatorio dell' interessato, farà le opportune indagini e ne riferirà per iscritto le risultanze.

La deliberazione di radiazione sarà affissa nell'Albo della Associazione e comunicata alle Associazioni consorelle nonchè alle Borse Merci Italiane.

**Art. 11** - I Soci che si rendessero inadempienti a sentenze arbitrali emesse ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale o da Borse merci o da Associazioni consorelle Italiane od estere, sono, a cura del Consiglio Direttivo, sospesi nel loro diritto di Socio per il periodo delle loro inadempienze.

Dopo quattro mesi di inadempienza possono essere esclusi con le norme stabilite dall'Articolo precedente.

**Art. 12** - I Soci espulsi ai sensi dei precedenti articoli possono domandare la riammissione nella Associazione quando siano venute a cessare le cause che determinano la loro espulsione.

La riammissione è deliberata dal Consiglio a proprio insindacabile giudizio, con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.

**Art. 13** - Il Socio che per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

#### TITOLO QUARTO CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 14** - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 15 membri scelti fra i Soci, esclusi i Corrispondenti ed i Frequentatori.

La nomina dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci e sarà valida se avrà ottenuto almeno la metà più uno dei votanti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.

**Art. 15** - Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, non superiori ad 1/3, il consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione; delle nomine deve essere data comunicazione ufficiale ai Soci con affissione all'albo sociale.

Nella sostituzione dei Consiglieri mancanti, hanno la precedenza per graduatoria

di voti ottenuti i candidati risultanti dall'ultimo scrutinio relativo alla nomina del Consiglio Direttivo. Se viene a mancare più di 1/3 dei Consiglieri, quelli rimasti devono indire l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La carica di Consigliere è gratuita.

**Art. 16** - L'ufficio di Presidenza della Associazione è composto di un Presidente e due Vicepresidenti dei quali uno con incarico di tesoriere, nominati dal Consiglio ogni due anni nel proprio seno a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Il Consiglio potrà tra l'altro, delegare parte dei suoi poteri al presidente o ad uno o più dei suoi membri ovvero, ricorrendone l'opportunità, ad una Giunta Esecutiva, costituita da cinque dei suoi membri e conferire mandati per uno o più atti o negozi.

Il Consiglio Direttivo provvede pure alla nomina del Segretario generale, che potrà essere scelto anche tra i non Soci.

Il Segretario generale dovrà adempiere, oltrechè alle normali attribuzioni inerenti agli affari di segreteria, anche a quegli speciali incarichi di interesse della Associazione che il Consiglio ritenesse di affidargli.

**Art. 17** - Il Consiglio deve essere riunito dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o qualora almeno cinque Consiglieri ne facciano domanda, specificando l'oggetto da porre in discussione.

Salvo caso di urgenza, in cui il consiglio potrà convocarsi anche immediatamente, i Consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima della seduta, mediante lettera contenente l'ordine del giorno da svolgersi. Per la validità delle Deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio verranno stesi su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio e se un Consigliere non partecipa a tre consecutive riunioni, senza giustificato motivo o senza regolare congedo, è considerato dimissionario.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo deve ogni anno stabilire l'importo:

- della tassa di ammissione per i nuovi soci;
- delle quote annuali per i Soci Ordinari, Corrispondenti e Frequentatori.

Al Consiglio spetta inoltre:

- a. la costituzione dell'ufficio amministrativo della Associazione, la sistemazione dei servizi e l'assunzione del relativo personale;
- b. l'esame dei reclami dei Soci e le deliberazioni relative;
- c. la nomina delle varie Commissioni;
- d. la convocazione delle Assemblee;
- e. la formazione del ruolo dei Terzi Arbitri e degli Arbitri Unici, a termini del Regolamento Arbitrale;
- f. la eventuale formazione dei ruoli dei periti, a norma del Regolamento dell'ufficio perizie e certificati;

- g. l'eventuale nomina dei membri della commissione per la compilazione del "Listino dei Prezzi del mercato granario di Tirino";
- h. la rappresentanza attiva e passiva davanti a qualsiasi operazione sia attiva che passiva presso amministrazioni ed enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito, persone fisiche e giuridiche.

#### TITOLO QUINTO GIUNTA ESECUTIVA

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggere tra i suoi membri la Giunta Esecutiva composta dall'Ufficio di Presidenza e da due Consiglieri, conferendole ampio mandato per la ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni della Giunta sono valide se prese col voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può sostituire in qualsiasi momento uno o più membri componenti la Giunta.

Della Deliberazione della Giunta Esecutiva, a cura del Segretario, verrà steso regolare verbale del quale il Consiglio Direttivo prenderà atto nella successiva seduta.

#### TITOLO SESTO ASSEMBLEA

**Art. 20** - L'Assemblea dei Soci delibererà:

- a. per referendum;
- b. per convocazione formale.

Spetta al Consiglio Direttivo in carica di stabilire, di volta in volta, a quale delle due forme ricorrere.

**Art. 21** - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria viene indetta una volta all'anno, entro i primi quattro mesi:

- a. per la nomina del Consiglio Direttivo secondo le norme dell' Art. 21;
- b. per la nomina dei tre Revisori dei Conti e di due supplenti scelti tra i Soci;
- c. per l'approvazione di ogni altro provvedimento di carattere economico ed interno che sia portato all'ordine del giorno

2. L'Assemblea straordinaria viene indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno:

Le Assemblee straordinarie possono anche essere convocate su richiesta di almeno trenta Soci. Però, trattandosi di proposte di scioglimento dell'Associazione o di modificazione da apportarsi alla Statuto Sociale, la domanda deve essere firmata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione delle Assemblee, sia per referendum che per convocazione formale, è fatta mediante affissione nell'Albo sociale e mediante inviti personali diramati almeno 10, giorni prima di quello fissato per la convocazione.

**Art. 22** - Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di un quarto dei soci iscritti; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, le Assemblee sono valide anche con la sola presenza di un decimo dei Soci.

Nel caso in cui dopo un' ora non si raggiunga il decimo dei Soci, l'Assemblea viene rimandata entro il termine di giorni 15 ad una seconda convocazione, che è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente determinerà la maggioranza, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali vale il disposto dell' Art. 23. Le deliberazioni, aventi carattere personale saranno prese a schede segrete.

Le Assemblee indette per referendum si intendono valide con la partecipazione di almeno 1/5 dei Soci

**Art. 23** - Trattandosi di nomine a cariche sociali, le votazioni hanno luogo a mezzo di schede segrete con la seguente procedura:

Le urne per la votazione rimangono aperte per due giorni di mercato susseguenti, secondo l'orario fissato dal Consiglio nell'avviso di convocazione. Il Socio avente diritto al voto, può votare sia in persona sia a mezzo di delegato ai sensi dell' Art. 19 presentando o facendo presentare dal suo delegato la scheda chiusa.

Al termine del 2° giorno di votazione, nell'ora stabilita, il Presidente dell'Assemblea o chi da lui delegato, con l'intervento di due scrutatori dichiara chiusa la votazione e successivamente suggella le urne, per poi procedere allo spoglio delle schede, fare il calcolo dei voti e proclamare eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e in caso di parità di voto, verrà eletto il più anziano.

**Art. 24** - L'Assemblea chiamata a deliberare:

1. su proposte di scioglimento dell'Associazione
2. su modificazioni allo statuto Sociale

dovrà deliberare col voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti, anche in caso di seconda convocazione.

In caso di referendum su modifiche statutarie occorre la partecipazione di almeno un quarto dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Solo i Soci in regola con la quota sociale, possono prendere parte alle Assemblee; ne saranno esclusi i Soci morosi ed i Soci per i quali sia pendente giudizio, a sensi degli Art. 8 e 9 del presente statuto.

I verbali delle deliberazioni delle Assemblee verranno stesi sull'apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente e da Segretario.

**Art. 25** - Ogni Socio ha diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare alle Assemblee mediante apposita delega scritta e rilasciata ad un altro Socio che non faccia parte del Consiglio.

Ogni Socio non potrà rappresentarne più di uno.

#### TITOLO SETTIMO REVISORI DEI CONTI

**Art. 26** - I tre Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria, debbono effettuare verifiche di cassa e contabili, sia collegialmente che individualmente. Controfirmano il verbale di verifica. Durano in carica per un biennio e prestano la loro opera gratuitamente.

Mancando due Revisori dei Conti, per dimissioni o altre cause, il terzo deve richiedere i due supplenti.

Il Consiglio Direttivo indirà l'Assemblea per la nomina dei nuovi Revisori.

#### TITOLO OTTAVO DURATA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

**Art. 27** - La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 28** - In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea provvederà, con la maggioranza di voti di cui all' Art. 16, alla nomina del liquidatore o dei liquidatori e alla destinazione del fondo sociale.

Nessun diritto spetta ai Soci sul fondo sociale all'infuori di quelli che risulteranno spettanti in esito alla deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 29** - Le controversie fra i Soci e l'Associazione in dipendenza del presente statuto e dei regolamenti interni saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente da un Collegio Arbitrale composto da Arbitri, Soci dell'Associazione, iscritti nei ruoli degli arbitri della Camera Arbitrale.

**Art. 30** - Tutte le controversie che insorgessero fra i Soci nell'ambito della loro attività commerciale per affari conclusi sulla piazza di Torino, saranno risolte secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Associazione.

## APPENDICE ALLO STATUTO

## "RECIPROCIÀ"

NELL'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI  
INADEMPIMENTI A DECISIONI ARBITRALI

1. A seguito degli accordi intervenuti ed alle delibere assunte, L'Associazione granaria Emiliana e Romagnola di Bologna, L'Associazione del Commercio dei Cereali e Semi - Camera Arbitrale di Genova e l'Associazione Granaria di Milano, si impegnano ad osservare il principio di "reciprocità" nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti alle decisioni arbitrali emesse, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.
2. La "reciprocità" sarà applicata:
  - a. a tutti gli arbitrati radicati consensualmente mediante atto di compromesso sottoscritto dalle Parti;
  - b. a tutti gli arbitrati radicati d'ufficio nei confronti dei Soci che si rifiutino di aderirvi, qualora essi - per effetto dello Statuto Sociale - siano obbligati a sottomettere la controversia ad arbitrato.
  - c. a tutti gli arbitrati radicati d'ufficio nei confronti di non Soci che rifiutino di aderirvi, qualora l'impegno ad arbitrare scaturisca da un contratto, sottoscritto dalle Parti in controversia, contenente la clausola compromissoria che preveda l'arbitrato.

Altri arbitrati che fossero radicati al di fuori delle tre ipotesi suindicate rimarranno esclusi dalla protezione del presente accordo di "reciprocità"

3. L'Associazione (o la Camera Arbitrale) che ha emesso la decisione inadempita, ne darà comunicazione alle Consorelle le quali applicheranno, nella forma vincolante del presente accordo, i provvedimenti disciplinari sub 1. salvo che un preciso ordine del giudice ordinario ex Art. 700 c.p.c. o sotto altra specie, abbia disposto o ne disponga la sospensione o ne vieti l'applicazione. In tal caso, però, l'Associazione interessata è impegnata a coltivare in sede legale i giudizi in cui fosse coinvolta ed a contrastare le Ordinanze del Magistrato
4. In forza del presente accordo, verrà inibito l'ingresso ai Mercati che si svolgono sotto l'egida delle Associazioni stesse tutti coloro che si rendessero inadempienti a decisioni arbitrali, passate in giudicati, emesse a conclusione di arbitrati irrituali esperiti secondo i Regolamenti Arbitrali delle suddette Associazioni nei limiti di cui sopra  
Ove l'inadempiente fosse socio di una o più di una delle tre Associazioni, il provvedimento comporta per ciò stesso le sanzioni previste dagli Statuti e Regolamenti delle singole Associazioni impegnate dal presente accordo.  
Gli inadempienti perderanno il diritto di legittimazione attiva, fermo restando la legittimazione passiva. Pertanto le tre Associazioni dovranno respingere domande di arbitrato che fossero avanzate dagli inadempienti nei confronti dei loro contraenti, ma dovranno dar corso alle domande di arbitrato dei contraenti verso gli inadempienti.

Il provvedimento di inibizione alla frequenza del mercato e/o le sanzioni adottate a carico dell'inadempiente, verranno a cessare automaticamente nel momento in cui l'Associazione che ha emesso la decisione, renderà noto alle

altre che non esiste più il motivo che aveva dato origine al provvedimento e/o alle sanzioni medesime.

5. Il presente accordo è operante a partire dal 18 Aprile 1979 ed è valido sino a revoca. l'atto di recesso di una delle tre Parti firmatarie, impegnerà le altre due fra di loro.
6. L'eventuale richiesta di altre Associazioni consorelle ad aderire all'accordo sarà soggetta all'approvazione unanime delle tre firmatarie.

ESTENSIONE DELLA "RECIPROCIÀ" ALL'ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA  
ALIMENTAZIONE DI TORINO

Lettera Raccomandata del 7/12/1983 da Associazione Granaria di Milano a Associazione Granaria Emiliana e Romagnola di Bologna, Associazione del Commercio dei Cereali e dei Semi di Genova e per conoscenza Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino

## ESTENSIONE ACCORDO DI "RECIPROCIÀ"

Con riferimento a quanto concordato nella riunione del 16 marzo 1983, Vi comuniciamo che il Dr. Emilio Laurenti ha sottoscritto l'addendum che impegna l'Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino ad osservare le norme contenute nel testo di accordo di "reciprocità" in vigore tra le nostre Associazioni. Vi trasmettiamo, in allegato, una copia del testo sottoscritto dal quale potrete rilevare che l'impegno dell'Associazione Granaria di Torino s'intende valido e vincolante a partire dal 1° gennaio 1984.

Tanto vi dovevamo, con distinta stima.

f.to **IL PRESIDENTE** Antonio Balloni

*allegato*

ESTENSIONE DELLA "RECIPROCIÀ" ALL'ASSOCIAZIONE  
GRANARIA E DELLA ALIMENTAZIONE DI TORINO

L'Associazione Granaria e della Alimentazione di Torino, nel prendere atto del consenso unanime manifestato il 16/3/1983 dalle Associazioni consorelle di Milano, Genova e Bologna sull'estensione del vigente accordo di "reciprocità" per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti a decisioni arbitrali, s'impegna ad osservare tutte le condizioni previste dall'accordo stesso (nel testo contrassegnato con la lettera "a", allegato alla presente).

Tale impegno s'intende reciprocamente valido e vincolante a partire dal 1 Gennaio 1984

Milano, 30/11/1983

F.to **Emilio Laurenti**

# I PRESIDENTI DALLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

CARLO PORPORATI	dal 1906 al 1908
GIOVANNI MACCAGNO	dal 1908 al 1912
GIOVANNI PAUTASSO	dal 1912 al 1914
CARLO PORPORATI	dal 1914 al 1919
DOMENICO VOTTERO	dal 1919 al 1921
SECONDO MARTINO	dal 1921 al 1924
GIOVANNI MACCAGNO	dal 1924 al 1927
DOMENICO VOTTERO	dal 1927 al 1945
STEFANO PALLI	dal 1945 al 1948
LUIGI STEFFENINO	dal 1948 al 1952
FRANCESCO BORELLO	dal 1952 al 1966
GIUSEPPE RATTALINO	dal 1966 al 1968
GIUSEPPE FERRARIS	dal 1968 al 1972
GIUSEPPE RATTALINO	dal 1972 al 1982
FRANCESCO BORELLO	dal 1982 al 1990
ALDO VALENTE	dal 1990 al 1996
GIOVANNI BRICARELLI	dal 1996 al 2004
GAETANO BELLOTTI	dal 2004 al 2005
FRANCESCO BELLOTTI	dal 2005 al 2012
GIOVANNI BRICARELLI	dal 2012 al 2014
CLAUDIO BONGIOVANNI	dal 2014

# CONSIGLIO DIRETTIVO BIENNIO 2022 /2024

<b>PRESIDENTE</b>	CLAUDIO BONGIOVANNI
<b>PRESIDENTE ONORARIO</b>	GIOVANNI BRICARELLI
<b>VICEPRESIDENTI</b>	GIOVANNI BRICARELLI GIOACHINO BORELLO
<b>CONSIGLIERI</b>	ALDO ARNOLFO LUIGI BIANCHESSI MASSIMO BURRONE MICHELE CANESSA GIANCARLO CERUTTI ANDREA GAIATO ANTONIO GIACALONE ALBERTO MAROCCO ANTONIO MASSOBRIO BARTOLOMEO RIVOIRA DAVIDE RUSSO GIOVANNI VERNA
<b>REVISORI DEI CONTI</b>	GIUSEPPE LODA RICCARDO MOSSO GIANLUIGI RONCO
<b>REVISORI DEI CONTI SUPPLEMENTI</b>	ALESSANDRO CAVAGLIA' LUCA FAUSONE
<b>SEGRETARIO</b>	ANNA GILARDI
<b>SOCI ONORARI</b>	GIOACHINO BORELLO

# DEPUTAZIONE DI BORSA

## SEGRETARIO GENERALE CCIAA

GUIDO BOLATTO

## MEMBRI EFFETTIVI

CLAUDIO BONGIOVANNI  
SERENA BRICARELLI  
GIUSEPPE LODA  
GIORGIO VIAN

## MEMBRI SUPPLEMENTI

MATTIA GRASSO  
ANDREA RINAUDO  
BARTOLOMEO RIVOIRA

# ELENCO ESPERTI

## CEREALI E SEMI OLEOSI

ARNOLFO ALDO - Savigliano (CN)  
BRICARELLI GIOVANNI - Torino (TO)  
CANESSA MICHELE - Genova (GE)  
CAVAGLIÀ ALESSANDRO - Carmagnola (TO)  
CERUTTI GIANCARLO - Carignano (TO)  
MAROCCO ALBERTO - Santena (TO)  
MASSOBRIO ANTONIO - Alessandria (AL)  
VERNA GIOVANNI - Castelceriolo (AL)  
VIAN GIORGIO - Torino (TO)

## CRUSCAMI

BONGIOVANNI CLAUDIO - Cambiano (TO)  
RINAUDO ANDREA - Saluzzo (CN)  
SIGNETTI FERRUCCIO - Calamandrana (AT)  
VALENTE PAOLO - Montalto Dora (TO)

## RISI LAVORATI

BURRONE MASSIMO - Cigliano (VC)

## MANGIMI

ASTESANA CESARE - Villafalletto (CN)  
BIANCHESSI LUIGI - Mondovì (CN)  
BORELLO GIOACHINO - Bra (CN)  
LODA GIUSEPPE - Besozzo (VA)  
RIVOIRA BARTOLOMEO - Fossano (CN)

## SEMENTI

GARAVELLI GIOVANNI - Vercelli (VC)

## LEGUMI

RUSSO DAVIDE - Torino (TO)

## FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI OLEOSI

ARIANO PIER PAOLO - Costigliole d'Asti (AT)  
ARNOLFO ALDO - Savigliano (CN)  
ZAVAGLIA ENRICO - Camisano Vicentino (VI)

# ELENCO TERZI ARBITRI

ARIANO PIER PAOLO	Costigliole d'Asti (AT)
ARNOLFO ALDO	Savigliano (CN)
ASTESANA CESARE	Villafalletto (TO)
BONGIOVANNI CLAUDIO	Cambiano (TO)
BIANCHESSI LUIGI	Mondovì (CN)
BORELLO GIOACHINO	Bra (CN)
BURRONE MASSIMO	Cigliano (VC)
CANESSA MICHELE	Genova (GE)
CAVANNA UGO	Bosco Marengo (AL)
ENRICI FULVIO	Azeglio (TO)
GIACALONE ANTONIO	Genova (GE)
FAUSONE LUCA	Saluzzo (CN)
MARINONI GIORGIO	Pino Torinese (TO)
MAROCCO ALBERTO	Santena (TO)
MASSOBRIO ANTONIO	Alessandria (AL)
OCCHETTI PAOLO	Torino (TO)
RIVOIRA BARTOLOMEO	Fossano (CN)
VALENTE PAOLO	Montaldo Dora (TO)
VERNA GIOVANNI	Castelceriolo (AL)
VIAN GIORGIO	Torino (TO)
ZAVAGLIA ENRICO	Camisano Vicentino (VI)

# LABORATORIO CHIMICO DI RIFERIMENTO

## LABORATORIO CHIMICO

TORINO - Camera di Commercio

VIA VENTIMIGLIA 165 - 10127 TORINO

CENTR.: +39 011 6700111

FAX: +39 011 6700100

P.IVA: 09273250010

E-mail: labchim@lab-to.camcom.it

laboratorio.chimico@lab-to.legalmail.camcom.it

# ELENCO BORSE MERCI D'ITALIA

## BARI - Borsa Merci

VIA CAVOUR 7 - 70121 BARI (BA)

TEL: +39 080.2174371-268

FAX: +39 080.2174228

www.ba.camcom.it

RILEVAZIONE PREZZI: MARTEDÌ

## BOLOGNA - Borsa Merci

VIA P. CANALI 7 - 40127

BOLOGNA (BO)

TEL: +39 051.519051-501146

FAX: +39 051.501043

www.agerborsamerici.it

RILEVAZIONE PREZZI: GIOVEDÌ

## FIRENZE - Borsa Merci

P.ZA DEI GIUDICI 3 - 50122

FIRENZE (FI)

TEL: +39 055.2392148

FAX: +39 055.2392188

www.fi.camcom.gov.it

RILEVAZIONE PREZZI: VENERDÌ

## FOGGIA - Borsa Merci

TEL: +39 0881.797262

www.fg.camcom.gov.it

RILEVAZIONE PREZZI: MERCOLEDÌ

## MANTOVA - Borsa Merci

Largo di Porta Pradella, 1 - 46100

MANTOVA (MN)

TEL: +39 0376.234431

www.borsamerici.mn.it

RILEVAZIONE PREZZI: GIOVEDÌ

## MODENA - Borsa Merci

TEL: +39 059.208801

www.mo.camcom.it

RILEVAZIONE PREZZI: LUNEDÌ

## NAPOLI - Borsa Merci

CORSO MERIDIONALE 58 - 80143

NAPOLI (NA)

TEL: +39 351 2385190

www.assogranarianapoli.com

RILEVAZIONE PREZZI: MARTEDÌ

## PARMA - Borsa Merci

VIA VERDI 2 - 43100 PARMA (PR)

TEL: +39 0521.210236-254

www.pr.camcom.it

RILEVAZIONE PREZZI: VENERDÌ

## PERUGIA - Borsa Merci

VIA CACCIATORI DELLE ALPI 42

06121 PERUGIA (PG)

TEL: +39 075.5748445

andrea.pasqualucci@pg.camcom.it

www.umbria.camcom.it

RILEVAZIONE PREZZI: MARTEDÌ

## PESCARA - Borsa Merci

VIA CONTE DI RUVO 2 - 65128

PESCARA (PE)

TEL: +39 085.4536216

www.chpe.camcom.it

RILEVAZIONE PREZZI: LUNEDÌ

## ROMA - Borsa Merci

VIA CAPITAN BAVASTRO, 116

00154 ROMA (RO)

TEL: +39 06.69792401

FAX: +39 06.6794845

www.borsamericiroma.it

RILEVAZIONE PREZZI: MERCOLEDÌ

**TORINO - Borsa Merci**  
VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 24  
10123 TORINO (TO)  
TEL: +39 011.5716764 / 6913  
www.to.camcom.it  
**RILEVAZIONE PREZZI: GIOVEDÌ**

**VERCELLI - Borsa Merci**  
PIAZZA RISORGIMENTO 12  
13100 VERCELLI (VC)  
TEL: +39 0161.598249-293-251  
www.pno.camcom.it  
**RILEVAZIONE PREZZI: MARTEDÌ**

**TREVISO - Borsa Merci**  
PIAZZA BORSA, 3/B - 31100  
TREVISO (TV)  
TEL: +39 0422.595335  
www.tb.camcom.gov.it  
**RILEVAZIONE PREZZI:  
MARTEDÌ** (avicoli e vino)  
**MERCOLEDÌ** (cereali)

**VERONA - Borsa Merci**  
VIA SOMMACAMPAGNA 63 D/E  
VERONA (VR)  
TEL: +39 045.8085906-899  
FAX: +39 045.8085908  
www.portaleprezziverona.it  
**RILEVAZIONE PREZZI: LUNEDÌ**

## ELENCO SALE DI CONTRATTAZIONE D'ITALIA

**MILANO - Sala Contrattazione**  
Assogranaria  
VIA CESARE LOMBROSO 54 - 20137  
MILANO (MI)  
TEL: +39 02.49615496  
www.granariamilano.it  
**MERCATO: MARTEDÌ**

**NOVARA - Sala Contrattazione**  
VIA DEGLI AVOGADRO 4 - 28100  
NOVARA (NO)  
TEL: +39 0161.598249-293-251  
www.pno.camcom.it  
**MERCATO: LUNEDÌ**

**MORTARA - Sala Contrattazione**  
PIAZZA TRIESTE 32 - 27036  
MORTARA (PV)  
TEL: +39 0384.93253  
www.salamercimortara.it  
**MERCATO: VENERDÌ**

**PIACENZA - Sala Contrattazione**  
P.ZA CAVALLI, 35 - 29121  
PIACENZA (PC)  
TEL: +39 0523.386246 - 386212  
www.pc.camcom.it  
**MERCATO: GIOVEDÌ**

**REGGIO EMILIA - Sala Contrattazione**  
PIAZZA DELLA VITTORIA 3- 42121  
REGGIO EMILIA (RE)  
TEL: +39 0522.7961  
www.re.camcom.gov.it  
**MERCATO: MARTEDÌ**

## ASSOCIAZIONI NAZIONALI COLLEGATE

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CEREALISTI  
ANACER**  
*Fondata nel 1946*  
VIA LOVANIO 6 - 00198 ROMA  
TEL: +39 06 8840296 - 06 8416554  
E-mail: anacer@anacer.it

**ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI MUGNAI E PASTAI D'ITALIA  
ITALMOPA**  
*Fondata nel 1958*  
VIA LOVANIO 6 - 00198 ROMA  
TEL: +39 06 6785409 - FAX: +39 06 6783054  
E-mail: italmopa@italmopa.com

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI  
ASSALZOO**  
VIA LOVANIO 6 - 00198 ROMA  
TEL: +39 06 8541641  
FAX: +39 06 8557270  
E-mail: info@assalzoo.it

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA OLEARIA  
ASSITOL**  
PIAZZA DI CAMPITELLI 3 - 00186 ROMA  
TEL: +39 06 69940058  
E-mail: assitol@assitol.it

# MEMBRI BORSA EUROPEA DEL COMMERCIO

## AUSTRIA

### **WIEN**

*BÖRSE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE  
PRODUKTE IN WIEN*

Taborstrasse 10  
A - 1020 WIEN  
Phone (1)214.16.55.  
Fax (1)214.16.55.13  
Email: office@boersewien.at  
www.boersewien.at

## BELGIO

### **ANVERSE**

*IMEXGRA*

Gasthuisstraat 31  
B - 1000 BRUSSEL  
Phone +32 (0)2 512 15 50  
www.imexgra.org

### **BRUXELLES**

*zw SYNAGRA asbl*

31, rue de l'Hôpital  
B - 1000 BRUXELLES  
Phone (2) 512.15.50  
Fax (2) 512.48.81.  
Email: info@synagra.be

### **BRUXELLES**

*COMMISSION DE LA BOURSE DE  
COMMERCE DE BRUXELLES*

Gasthuisstraat 31  
B - 1000 BRUXELLES  
Phone (2) 512 15 50  
Fax (2) 512.40.608

## LIEGE

*BOURSE AUX GRAINS DE LIEGE*

Rue Baronne Lemonnier 122  
B - 5580 Lavaux-Ste-Anne  
Phone (32) 474 99 49 86  
Fax (32) 61.23.31.72  
Email: bourseliege@gmail.com

## DANIMARCA

### **COPENHAGEN**

*THE DANISH GRAIN- AND FEED TRADE  
ASSOCIATION (DAKOFO)*

Danneskiold-Samsøes Allé 9  
DK - 1434 KOPENHAGEN K  
Email: asb@dakofo.dk  
www.dakofo.dk

## FRANCIA

### **LYON**

*C.O.M.I.G. chez S.A. BERNARD*

B.P. 19  
F 01390 SAINT ANDRE DE CORCY  
Phone 04.72.26.89.86  
Fax 04.72.26.43.65.  
Email xbernard@ets-bernard.com  
Website www.comig.fr

### **PARIS**

*SYNDICAT DE PARIS DU COMMERCE ET  
DES INDUSTRIES DES GRAINS*

5 rue du Louvre  
F 75001 PARIS  
Phone 01 42 36 98 98  
Fax 01 42 36 99 58  
Email: syndicat-de-paris@incograin.com

## **PARIS**

*FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE*

77, rue Rambuteau  
F - 75001 PARIS  
Phone 01.44.76.90.40.  
Fax 01.44.76.90.31.  
Email: fna@negoce-village.com

## **PARIS**

*AGRO PARIS BOURSE*

23 rue Jean-Jacques Rousseau  
F 75001 Paris  
Phone 01.42.33.06.67.  
Fax 01.42.33.67.39.  
Email: contact@agro-parisbourse.com

## **PARIS**

*SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE  
EXTERIEUR DES CEREALES SYNACOMEX*

77 rue Rambuteau  
F - 75001 PARIS  
Phone + 33 1 85 53 98 15

## **ROUEN**

*BOURSE DE COMMERCE DE ROUEN*

66, quai de Boisguilbert  
B.P. 4032  
F - 76021 ROUEN CEDEX 3  
Phone 02.35.88.54.00  
Fax 02.35.88.83.19.  
Email: bcr@uprouen.org

## **STRASBOURG**

*BOURSE DE COMMERCE DE STRASBOURG*

10 place Gutenberg - B.P. 70012  
F - 67081 STRASBOURG CEDEX  
Phone + 33 6 81 72 48 68  
Email: bourse.de.strasbourg@gmail.com

## GERMANIA

### **BREMEN**

*Bremer Verein der Getreide- Futtermittel-  
Importeure u. Großhändler e.V.*

Getreidestraße 24  
D - 28217 BREMEN  
Phone + 49 (421) 34.98.745  
Fax + 49 (421) 34.99.620  
Email: info@bremergetreideverein.de

### **DRESDEN**

*MITTELDEUTSCHE PRODUKTENBÖRSE*

Neunimptscher Straße 2  
D - 01169 DRESDEN  
Phone + 49 177-2788 050  
Email: info@mpb-online.co

### **FRANKFURT**

*FRANKFURTER GETREIDE- UND  
PRODUKTENBÖRSE*

c/o Südwestdeutsche Warenbörsen e.V.  
Böblinger Straße 245  
D - 70199 Stuttgart  
Phone + 49 711 - 252 795-0  
Fax + 49 711 - 252 795 70  
Email: hald@hald-partner.eu

### **HAMBURG**

*DER AGRARHANDEL*

Adolphsplatz 1 - Kontor 24  
D - 20457 HAMBURG  
Phone (40) 369 879-11  
Fax (40) 369 879-20  
Email: info@der-agrarhandel.de  
www.vdg-ev.de

**HANNOVER**

VEREINIGTE GETREIDE UND  
PRODUKTENBÖRSE BRAUNSCHWEIG -  
HANNOVER - MAGDEBURG e.V.

Rathenauplatz 2  
D - 30159 HANNOVER  
Phone 5136 80 87 0  
Fax 5136 70 43  
Email: info@getreideboerse-hannover.de

**KÖLN**

RHEINISCHE WARENBÖRSE e.V.

Unter Sachsenhausen 10-26  
D - 50667 KÖLN  
Phone (221) 1640-4130  
Fax (221) 1640-4359  
Email: ursula.zimmermann@koeln.ihk.de  
www.rheinische-warenboerse.de

**MANNHEIM**

MANNHEIMER PRODUKTENBÖRSE e.V.

c/o Süddeutsche Warenbörsen e.V.  
Böblinger Straße 245  
D - 70199 Stuttgart  
Phone + 49 711 - 252 795-0  
Fax + 49 711 - 252 795 70  
mannheim@warenboersen-suedwest.de  
www.warenboersen-suedwest.de

**MÜNCHEN**

BAYERISCHE WARENBÖRSE  
MÜNCHEN-LANDSHUT

Clemensstrasse 1  
D - 80803 MÜNCHEN  
Phone (89) 53.27.27.  
Fax (89) 38.39.47.47.  
Email: info@bwab.de  
www.bwab.de

**STUTT GART**

STUTT GARTER WAREN- UND  
PRODUKTENBÖRSE e.V.

c/o Südwestdeutsche Warenbörsen  
Böblinger Straße 245  
D - 70199 STUTT GART  
Phone + 49 711 - 252 795-0  
Fax + 49 711 - 252 795 70  
stuttgart@warenboersen-suedwest.de  
www.warenboersen-suedwest.de

**WÜRZBURG**

PRODUKTENBÖRSE WÜRZBURG e.V.

Stuttgarter Straße 2  
D - 97084 WÜRZBURG  
Phone (931) 88.64.21  
Fax (931) 75.657  
produktenboerse-wuerzburg@t-online.de  
produktenboerse-wuerzburg.de

**GRAN BRETAGNA****LONDON**

GAFTA - UK DIVISION  
9 Lincoln's Inn Fields  
GB LONDON WC2A 3BP  
Phone (20) 7814.96.66.  
Fax (20) 7814.83.83.  
Email: post@gafita.com  
www.gafita.com

**LONDON**

THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION

Gafta  
9 Lincolns Inn Fields  
GB LONDON WC2A3BP  
Phone (20) 7814.96.66.  
Fax (20) 7814.83.83.  
Email: jainecc@gafita.com  
www.gafita.com

**ITALIA****BOLOGNA**

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA  
ROMAGNOLA

Via Paolo Canali 7  
I - 40127 BOLOGNA  
Phone + 39 051 3519 051  
Email: info@agerborsamerici.it  
www.agerborsamerici.it

**MILANO**

ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO

Via Cesare Lombroso 54  
I - 20137 MILANO  
Phone + 39 02 3675 0890  
Email: segretario@granariamilano.it

**TORINO**

ASSOCIAZIONE GRANARIA E DELLA  
ALIMENTAZIONE

Via Ventimiglia 165  
I - 10127 TORINO  
Phone Secretariat : (011) 670 0229  
Fax (11) 812.39.79.  
Email: info@granariatorino.it

**PAESI BASSI****ROTTERDAM**

ROYAL DUTCH GRAIN AND FEED TRADE  
ASSOCIATION (HET COMITE)

Louis Braillelaan 80  
NL 2719 EK ZOETERMEER  
Phone + 31 (10) 467 31 88,  
+31 6-111 272 30  
Email: m.bastemeijer@graan.com  
www.graan.com

**POLONIA****VARSOVIE**

56 Wspólna Str.  
00-684 Warszawa  
Phone +48 22 621 94 93  
Fax + 48 621 9490  
Email: grain@izbazp.pl  
www.izbozpasz.pl

**REPUBBLICA CECA****BRNO**

PLODINOVA BURZA BRNO

Kotlarska 931/53  
CZ - 60200 BRNO  
Phone + 420 734 200 231  
Email: pbb@pbb.cz

**SPAGNA****BARCELONA**

LLOTJA DE CEREALS

Paseo Isabel, II, n° 1  
E - 08003 BARCELONA  
Phone (93) 319.65.25.  
Fax (93) 319.27.80.  
Email: llotja\_cereals@cambrabcn.org  
www.llotjadecereals.com

**CORDOBA**

LONJA DE CORDOBA

C/Pérez de Castro, 1  
E 14003 CORDOBA  
Tél. 00 34 679 95 74 69  
Email: ignacio@ifemesa.

**GIRONA**

LLOTJA DE CONTRACTACIO DE GIRONA

Passeig de la Devesa 34  
E - 17001 GIRONA  
Tél. (972) 418 500  
Fax (972) 418 525  
Email: secretaria@cambragirona.org

## REUS

LONJA DE REUS

c/Boule n° 2

E 43201 REUS

Tél. 00 34 (977) 338 081

Fax 00 34 (977) 315 810

Email: reus@cambrareus.org

cambrareus.org

## VALENCIA

CONSULADO DE LA LONJA DE  
VALENCIA

Conde de Almodovar, 4

E - 46003 VALENCIA

Phone (963) 912 295

Fax (963) 912 295

Email consulado@lonjadevalencia.com

www.lonjadevalencia.com

## ZARAGOZA

LONJA DEL EBRO

Camino de Cogullada 65

Calle H (Mercazaragoza)

E - 50014 ZARAGOZA

Phone +34 (976) 464 396

Fax +34 (976) 464 258

Email: lonjadelebro@ebro.org

www.ebro.org

## TURCHIA

### BURSA

BURSA TICARET BORSASI

Uzun Çarsi Borsa Sokak 3/1

16020 OSMANGAZI / BURSA

Phone + 90 224 225 2991

Fax + 90 224 221 3030

Email: fehmiyildiz@btb.org.tr

www.btb.org.tr

# MERCATI TELEMATICI

## C-BOT "CHICAGO BOARD OF TRADE"

Sito Internet : [www.cbot.com](http://www.cbot.com)

## EURONEXT

Sito Internet : [www.live.euronext.com](http://www.live.euronext.com)

## BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.p.a. (BMTI S.C.p.a.)

Piazza Sallustio 21 - 00187 ROMA

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA ROMA: Via Sallustiana 26 - 00187 ROMA

SEDE OPERATIVA MILANO: Via Ercole Oldofredi 23 - 20124 MILANO

SEDE OPERATIVA BOLOGNA: Via Paolo Canali 16 / varco 4 - 40127 BOLOGNA

Tel.: +39 06 44252922 - Fax: 06 89281225

Email: [info@bmti.it](mailto:info@bmti.it)

# COME SI FORMANO I PREZZI DEL LISTINO DI BORSA

I prezzi riportati sul **Listino Settimanale** sono quelli effettivamente praticati nella seduta di Borsa durante la fase di vendita tra gli operatori economici italiani e tra questi e quelli stranieri che operano in Italia. Il prodotto trattato in Borsa deve essere Italiano o Italianizzato cioè deve essere "Sdoganato".

I prezzi sono rilevati settimanalmente, riguardano le transazioni tra operatori non agricoli, effettuate cioè tra Industriali, Commercianti ed altre figure proprie del Commercio.

La rilevazione tiene conto di tutti i prezzi effettivamente spuntati dai venditori nel giorno e nel luogo della Borsa e tralascia ogni elemento estraneo inerente a condizioni particolari di consegna o di pagamento, ad addizionali, ecc...

In altri termini il prezzo deve rappresentare l'effettivo valore di scambio della merce contrattata per consegna pronta (entro 8 giorni, per pagamento in contanti e per consegna da effettuarsi nel raggio di 50 Km (fermo restando che per luogo di consegna si intende sempre il domicilio del compratore).

I prezzi così rilevati vengono vagliati da un'apposita Commissione nominata dalla Camera di Commercio che per prima cosa valuta la possibilità della quotazione del prodotto indi, sfrondati i prezzi che si trovano agli estremi del campo di variazione, fissa la quotazione minima e massima del prodotto, valida per tutti i contratti da effettuarsi nella settimana successiva quando il prezzo fa riferimento al Listino.

**A. MAROCCO SRL**

*(Agenti d'affari in mediazione)*

VIA MILANO 16 - 10026 SANTENA (TO)

TEL: +39 011 9493258 - FAX: +39 011 9456682

**ALBANO MAROCCO** CELLULARE: +39 393 0079080

**ALBERTO MAROCCO** CELLULARE: +39 393 0079081

P. IVA: 09661850017

E-mail: albano@albanogroup.com - alberto@albanogroup.com

www.amaroccosrl.com

**ABRATE BALDASSARRE**

*(Commercio cereali)*

VIA BONGIOANNI 16 - 12045 FOSSANO' (CN)

TEL: +39 0172 633920 - FAX: +39 0172 633920

CELLULARE: +39 335 7624838

P. IVA: 02454370046

E-mail: ninoabrate@gmail.com

PEC: abrate.baldassarre@pcert.postecert.it

**ACHILLE SRL**

*(Commercio ingrosso foraggi e prodotti per la zootecnia)*

SEDE LEGALE: VIA MERULA 19 - 27029 VIGEVANO (PV)

UFFICIO AMMINISTRATIVO: VIA F. NULLO 8 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI)

TEL: +39 02 9466155 - FAX: +39 02 9464176

SEDE OPERATIVA: STR. PROV. 12 PER SILVANO PIETRA 5

27050 CASEI GEROLA (PV)

TEL: +39 0383 612045 - FAX: +39 0383 381134

P. IVA: 01511250183

E-mail: info@achillesrl.it

www.achillesrl.it

**ADAGLIO SEMENTI SRL**

*(Selezione sementi e fertilizzanti)*

B.GO SAN GIOVANNI 16/A - 15026 OVIGLIO (AL)

TEL: +39 0131 776459 - 776232 - FAX: +39 0131 776472

CELLULARE: +39 335 8423066

P. IVA: 01958560060

E-mail: info@adagliosemi.com

PEC: adagliosemi@peclb.it

www.adagliosemi.com

**AGREDIL ALLOATTI SAS**

*(Commercio mangimi, concimi e cereali)*

VIA MAZZINI 13 - 10029 VILLASTELLONE (TO)

TEL: +39 011 9610067 - FAX: +39 011 9610546

CELLULARE: +39 335 1409058

P. IVA: 02925360014

E-mail: info@agredil.it

**AGRI - BONINO SRL**

*(Commercio cereali e prodotti per l'agricoltura)*

VIA CERESOLIA 52 - 12045 FOSSANO (CN)

TEL: +39 0172 691347 FAX: +39 0172 693366

CELLULARE: +39 348 7033571

P. IVA: 02022900043

E-mail: info@agribonino.it

**AGRI - FARM SRL**

*(Commercio cereali)*

VIA PANCALIERI 24 - 10067 VIGONE (TO)

TEL: +39 011 9809466 - FAX: +39 011 9802489

CELLULARE: +39 335 7235018

P. IVA: 06294110017

E-mail: monica@agri-farm.it

**AGRI - WEST DI RAMELLO DAVIDE & C. SNC**

*(Essiccazione e trasformazione prodotti cerealicoli, commercio prodotti per l'agricoltura)*

VIA F. CRISPI 1 - 12030 CARDE' (CN)

TEL: +39 0172 90290 - FAX: +39 0172 90290

CELLULARE: +39 335 6902825

P. IVA: 02075030045

E-mail: agriwest@libero.it

**AGRI STAR SRL**

*(Commercio all'ingrosso di cereali, concimi e trasporto conto terzi)*

VIA NUOVA PER CALUSO 6 - 10014 RODALLO DI CALUSO (TO)

TEL: +39 011 9896914

**FACCIANO MASSIMO** CELLULARE: +39 335 5748884

**FACCIANO GIANLUIGI** CELLULARE: +39 335 5748883

P. IVA: 06665280019

E-mail: amministrazione@agristsarsrl.it



**AGRI.PO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA**

*(Commercio prodotti agricoli)*

P. ZZA CARLETTI 3 - 10034 CHIVASSO (TO)  
TEL: +39 011 8969409  
CELLULARE: +39 335 6951781  
P. IVA: 04454170012  
E-mail: agripo@libero.it

**AGRICOLA CASTELLETTO di RINERO FLAVIO & C. SAS**

*(Commercio cereali)*

VIA CUNEO 10 - 12040 CASTELLETTO STURA (CN)  
TEL: +39 0171 791105 - FAX: +39 0171 791149  
CELLULARE: +39 339 3243254 - 335 8119905  
P. IVA: 02081650042  
E-mail: fioccatatura@libero.it

**AGRICOMMERCIO DI MARTINI & C. SNC**

*(Commercio ingrosso cereali e prodotti per l'agricoltura)*

LOC. SPESSA SOTTANA 141 - 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)  
CELLULARE: +39 338 5803824  
P. IVA: 02486050046  
E-mail: agricommerciosnc@tiscali.it

**AGRITEC SNC DI BERTINETTO DARIO E MARCO**

*(Lavorazione conto terzi commercio cereali)*

VIA PASCHERE 45 - 10061 CAVOUR (TO)  
TEL: +39 0121 6321 - FAX: +39 0121 6321  
CELLULARE: +39 348 9041821  
P. IVA: 02608780017  
E-mail: lavorazioni.agritec@gmail.com

**ALBERTO SAS DI ALBERTO DIEGO & C.**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura)*

VIA STAZIONE 2 - 10020 S. SEBASTIANO PO (TO)  
TEL: +39 011 9191209 - FAX: +39 011 9191209  
CELLULARE: +39 335 5953212  
P. IVA: 09906720017  
E-mail: oreste.alberto@libero.it

**ALIMENTI ZOOTECNICI SRL**

*(Produzione mangimi)*

SEDE LEGALE: VIA DAVIDE BERTELOTTI 7 - 10121 TORINO  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA DELLA TORRE 4 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)  
TEL: +39 011 9469146 - FAX: +39 011 9468222  
P. IVA: 05093140019  
E-mail: mangimi@benedicenti.it  
www.mangimibenedicenti.it

**ALMA COMMERCIALE SRL**

*(Produzione e commercio alimenti zootecnici)*

REG. VALLEVERSA 4 - 14020 MONTIGLIO MONFERRATO (AT)  
TEL: +39 0141 906318 - FAX: +39 0141 906318  
CELLULARE: +39 338 7227992 - 335 252378  
P. IVA: 00953990058  
E-mail: commerciale@gruppo-alma.it

**ARNOLFO SRL**

*(Commercio cereali e estrusione materie prime per l'alimentazione zootecnica)*

VIA CERNAIA 35 - 12038 SAVIGLIANO (CN)  
TEL: +39 0172 712535 - FAX: +39 0172 711749  
CELLULARE: +39 335 8278279  
MAGAZZINO: VIA GALIMBERTI 1 - 12038 SAVIGLIANO (CN)  
TEL: +39 0172 31148  
P. IVA: 00753590041  
E-mail: info@arnolfosrl.it

**ASTESANA SPA**

*(Produzione mangimi e commercio mangimi e cereali)*

C. SO UMBERTO I° 88 - 12020 VILLAFALLETTO (CN)  
TEL: +39 0171 942008 - FAX: +39 0171 942023  
CELLULARE: +39 366 3398195  
P. IVA: 00164170045 COD.FISC.: 00186340048  
E-mail: astesana@astesanaspa.it  
PEC: astesanaspa@businesspec.it  
www.astesanaspa.it

**AZIENDA AGRICOLA MEINARDI O MEJNARDI S.S. DI GIOVANNI E AGOSTINO**

*(Coltivazione miste di cereali ed altri seminativi)*

CASCINA GORREA 31 - 10041 CARIGNANO (TO)  
CELLULARE : +39 330 667254  
P. IVA: 02574010019  
E-mail: fabriziomeinardi@tiscali.it



**BALLESIO ANTONIO**

*(Macinazione cereali e commercio prodotti agricoli)*

VIA TORINO 15 - 10070 S. FRANCESCO AL CAMPO (TO)  
TEL: +39 011 9278367  
P. IVA: 00721700011  
E-mail: mulino.ballesio@libero.it  
www.molinoballesio.com

**BARBERO GIUSEPPE**

*(Agente di commercio)*

VIA EUROPA 3 - 12042 BRA (CN)  
TEL: +39 0172 412334  
CELLULARE: +39 335 8303196  
P. IVA: 02158130043  
E-mail: giuseppe.barbero@vodafone.it

**BERNARDI CORRADO SRL**

*(Lavorazione e commercializzazione legumi secchi)*

VIA MURAZZO 47 - 12044 CENTALLO (CN)  
UNITÀ LOCALE: VIA MOLINI 72 - 12049 TRINITA' (CN)  
TEL: +39 0171 719230  
CELLULARE: +39 333 2605946  
P. IVA: 03342720046  
E-mail: posta@bernardisrl.info  
www.bernardisrl.info

**BERTONE SEMENTI SPA**

*(Selezione e commercio sementi)*

STRADA CACCILOLO 35 (Z.I.) - 15030 TERRUGGIA (AL)  
TEL: +39 0142 401414 - FAX: +39 0142 401515  
P. IVA: 00875850067  
E-mail: bertonesementi@tin.it  
www.bertonesementi.it

**BOCCIARELLI SEMENTI SAS DI BOCCIARELLI DIEGO E C.**

*(Commercio sementi e prodotti agricoli all'ingrosso e al dettaglio)*

VIA PIER LOMBARDO 232 - 28100 LUMELLOGNO (NO)  
TEL: +39 0321 453820 - FAX: +39 0321 453820  
CELLULARE: +39 335 8021661  
P. IVA: 02040200038  
E-mail: paola\_bocciarelli@libero.it

**BRIC SNC DI SERENA BRICARELLI & C.**

*(Mediazione cereali e proteici)*

C. SO ROSSELLI 76 - 10129 TORINO (TO)  
TEL: +39 011 599116 - FAX: +39 011 595344  
GIOVANNI BRICARELLI CELLULARE: +39 335 6760181  
ARCH. SERENA BRICARELLI CELLULARE: +39 335 7538112  
P. IVA: 05840040017  
E-mail: bricsasd@bricsas.191.it  
PEC: bricsas@pec.it  
www.bricsas.191.it

**BRIGNONE OSVALDO**

*(Commercio cereali e prodotti per l'agricoltura)*

VIA ROCCA 18 - FRAZIONE PASSATORE - 12100 CUNEO (CN)  
TEL: +39 0171 689025 - FAX: +39 0171 689025  
P. IVA: 02123430049  
E-mail: osvaldobrignone@gmail.com

**BUNGE ITALIA SPA**

*(Lavorazione semi oleosi)*

VIA BAIONA 203 - 48123 RAVENNA  
TEL: +39 0544 696311 - FAX: +39 0544 696305  
P. IVA: 01532980388  
E-mail: beu.rav.domesticexecution@bunge.com - saverio.panico@bunge.com  
www.bunge.com

**B**

**B**

**CAMISASSA CEREALI SNC  
DI CAMISASSA ROBERTO E C.**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura)*

VIA BASSE 2 - 12030 VILLANOVA SOLARO (CN)  
CELLULARE: +39 337 211431 - 333 6358611  
P. IVA: 03358010043  
E-mail: camisassacereali@gmail.com

**CANESSA INTERMEDIAZIONI SRL**

*(Intermediazioni farine, cereali e semi)*

VIA COLOMBO 16/5c - 16121 GENOVA (GE)  
TEL: +39 010 506551 - FAX: +39 010 506551  
CELLULARE: +39 348 3390671  
P. IVA: 03442780106  
E-mail: info@canessa-ge.it

**CAPAC - ZOO**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura)*

CORSO FRANCIA 329 - 10142 TORINO (TO)  
TEL: +39 011 5617800  
P. IVA: 05846020013  
E-mail: capac.zoo@alice.it

**CAPAC SOC. COOP. AGRICOLA**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura)*

CORSO FRANCIA 329 - 10142 TORINO (TO)  
TEL: +39 011 5617800 - 5622547 - FAX: +39 011 5176465  
CELLULARE: +39 337 201546  
P. IVA: 01395790015  
E-mail: capac@capacsrl.it

**CAVANNA UGO SPA**

*(Commercio cereali)*

VIA MILANO 134 - FRAZ. QUATTROCASCINE - 15062 BOSCO MARENGO (AL)  
TEL: +39 0131 298183 - FAX: +39 0131 298413  
P. IVA: 00160360061  
E-mail: cavanna.u@gmail.com

**CDF SNC DI PANERO G. E GIULIANO M.**

*(Commercio concimi, cereali, sementi e prodotti per l'agricoltura)*

VIA CUNEO 433 LOCALITA' MURAZZO - 12045 FOSSANO (CN)  
TEL: +39 0172 641147  
CELLULARE: +39 339 7201234  
P. IVA: 00530560044  
E-mail: cdf-folco@libero.it

**CENTRO CEREALI CARMAGNOLA SOC. AGRICOLA COOP.**

*(Commercializzazione cereali)*

VIA POIRINO 191 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  
TEL: +39 011 9778006 - FAX: +39 011 9722662  
CELLULARE: +39 335 8316786  
P. IVA: 05748360012  
Indirizzo e-mail: acavaglia@centrocereali.it - mbruna@centrocereali.it  
www.centrocerealicarmagnola.it

**CEREAL DOCKS SPA**

*(Lavorazione cereali e semi oleosi)*

VIA DELL'INNOVAZIONE 1 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)  
TEL: +39 0444 419411 - FAX: +39 0444 419490  
P. IVA: 02218040240  
E-mail: info@cerealdocks.it  
www.cerealdocks.it

**CEREALCERETTO SRL**

*(Commercio cereali)*

BORGATA CERETTO 82 - 10041 CARIGNANO (TO)  
TEL: +39 011 9693765 - 011 9693767 - 011 9693942  
CELLULARE: +39 334 6226437  
P. IVA: 07076440010  
E-mail: giancarlo@cerealceretto.it  
PEC: cerealceretto@pec.it  
www.cerealceretto.it  
Codice univoco: W7YVJK9

**CIEMME PACK DI CESTARI MAURIZIO**

*(Articoli per l'imballaggio e il confezionamento, rappresentante Mondi Industrial Bags)*

Sede legale: VIA MOLINERA LANZA 19 - 14013 MONALE (AT)  
Sede operativa: REGIONE CASE BRUCIATE 8 - 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT)  
TEL: +39 0141 943062 - FAX: +39 0141 943062  
CELLULARE: +39 337 244994 - 338 6439103  
P. IVA: 01048630055  
E-mail: info@cestarisacchicarta.it  
www.cestarisacchicarta.it

**C**

**C**

**CORDERO SEBASTIANO SRL**

*(Commercio e ingrosso cereali)*

VIA SANTUARIO 55 - 12030 POLONGHERA (CN)

TEL: +39 011 974146 - FAX: +39 011 974146

CELLULARE: +39 348 3946550

P. IVA: 00783600042

E-mail: corderosebastianosrl@libero.it

**CUNIETTI SRL**

*(Commercio ingrosso e minuto prodotti agricoli e per l'agricoltura, magazzini)*

STRADA OLTRE ORBA 31 - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)

TEL: +39 0143 46394 - FAX: +39 0143 467359

CELLULARE: +39 348 4110179

P. IVA: 01916220062

E-mail: cunietti@cunietti.it

www.cunietti.it

**DANTE FRANCESCO SNC DI DANTE NATALE & C.**

*(Prodotti agricoli e zootecnici)*

VIA NAZIONALE 8/A - 12050 CASTINO (CN)

TEL: +39 0173 84033 - FAX: +39 0173 84033

P. IVA: 00845950047

E-mail: dantecastino@gmail.com

**DRUETTA RENZO SRL**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura, lavori conto terzi, essiccazione e stoccaggio cereali)*

VIA ADRIANI 17 - 10060 SCALENGHE (TO)

TEL: +39 011 9861745 - FAX: +39 011 9861745

P. IVA: 05653810019

E-mail: druettarenzo@gmail.com

**C**

**D**

**ENRICO BECCARIA E FIGLI SNC**

*(Commercio prodotti per l'agricoltura)*

VIA PANZA 224 - 15046 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)

TEL: +39 0131 233185

P. IVA: 00214500068

E-mail: enricobeccaria@yahoo.it - valeriabeccaria@yahoo.it

**EREDI DI GHIONE FRANCESCA SNC DI ANGHILANTE ROBERTO & C.**

*(Commercio cereali)*

VIA NESSA 8 - 10048 VINOVO (TO)

TEL: +39 011 9651508 - FAX: +39 011 9651508

CELLULARE: +39 389 8178049

P. IVA: 06100160016

E-mail: anghiperci@live.it

**ETEA GRAIN ITALIA SRL**

*(Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi)*

VIA MONVISO 2 - 12037 SALUZZO (CN)

TEL: +39 0175 216845 - FAX: +39 0175 210497

CELLULARE: +39 335 8060743

P. IVA: 02255650208

E-mail: luca.fausone@eteagroup.com

www.eteagroup.com

**FA. MA. SRL**

*(Produzione e commercio mangimi)*

VIA GALVANI 1 - 21023 BESOZZO (VA)

TEL: +39 0332 970700 - FAX: 0332 970830

CELLULARE: +39 329 8619197

P. IVA: 00215260126

E-mail: fama@fama-srl.com

**FA. MA. AR. CO. SPA**

*(Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali d'allevamento)*

V. LE TRINITA' 48 - 12041 BENEVAGIENNA (CN)

TEL: +39 0172 654796 - FAX: +39 0172 654925

P. IVA: 00268640042

E-mail: info@famaarco.it

www.famaarco.it

**FERRERO MANGIMI SPA**

*(Industria mangimistica)*

SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA:

VIA FORNACE 15 - 12060 FARIGLIANO (CN)

TEL: +39 0173 76119 - FAX: +39 0173 76751

ALTRI STABILIMENTI:

VIA CROVA DI VAGLIO (LORETO) 18 - 12045 FOSSANO (CN)

TEL: +39 0172 631660 - FAX: +39 0172 631674

VIA CASCINA SPINA 27 - 24059 URGNANO (BG)

TEL: +39 035 893095 - FAX: +39 035 893257

REG. SA STOIA - 09016 IGLESIAS (CA)

TEL: +39 0781 21335 - FAX: +39 0781 260191

STRADA NAZIONALE CISA 1 - 43058 SORBOLO LOC. BOGOLESE (PR)

TEL: +39 0521 1798401

UFFICI COMMERCIALI:

VIA MONTE BALDO 10 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

TEL: +39 045 8600984 - FAX: +39 045 986560

PRODUZIONE:

VIA DELLA ROVERELLA 29, Z.I. - 70022 ALTAMURA (BA)

TEL.: +39 080 3105370

P. IVA: 02887420046

www.ferreromangimi.com

**E**

**F**

**FIOCCATURA DACOMO PIERO**

*(Commercio cereali)*

SEDE LEGALE: VIA PONENTE 12 - 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN)  
SEDE AMMINISTRATIVA: STRADA CERETTA - 12069 S.VITTORIA D'ALBA (CN)  
TEL: +39 0172 478994  
CELLULARE: +39 388 0430078  
P. IVA: 01925350041  
E-mail: fiocpiero@libero.it

**FIOCCATURA STELLA SPA**

*(Lavorazione cereali e mangimi)*

VIA FOSSANO 33 - FRAZIONE BRICCO - 12062 CHERASCO (CN)  
TEL: +39 0172 495137 - FAX: +39 0172 495451  
P. IVA: 00469460042  
E-mail: fioccurastella@fioccurastella.com

**FRATELLI BORELLO SPA**

*(Produzione e vendita mangimi)*

VIA DON ORIONE 200 - 12042 BRA (CN)  
TEL: +39 0172 457377 - FAX: +39 0172 457321  
CELLULARE: +39 335 5290973  
P. IVA: 00292760048  
E-mail: info@borellomangimi.it  
www.borellomangimi.it

**FRATELLI LAVARINO SNC DI LAVARINO VEGLIA E LIVINIO**

*(Commercio cereali)*

VIA STATALE 134 - 10010 PIVERONE (TO)  
TEL: +39 0125 72208 - FAX: +39 0125 72208  
P. IVA: 05594610015  
E-mail: fratellilavarino@virgilio.it

**FRATELLI VERNA DI VERNA LORENZO & GIOVANNI SNC**

*(Commercio cereali)*

VIA DESSAIX 69 FRAZIONE CASTELCERIOLO - 15122 ALESSANDRIA (AL)  
TEL: +39 0131 585699 - FAX: +39 0131 585699  
CELLULARE: +39 338 7792024 Giovanni  
P. IVA: 00363770066  
E-mail: fratelliverna@tim.it

**GARAVELLI GIOVANNI**

*(Consulenze)*

VIA MICHELE CERRONE 13 - 13100 VERCELLI (VC)  
CELLULARE: +39 348 6528447  
E-mail: ggarsem@gmail.com

**GEO SEED SRL**

*(Commercio e produzione prodotti per l'agricoltura spaghi agricoli e reti tessute)*

VIA MAESTRA 25 FRAZIONE GRINZANO - 12040 CERVERE (CN)  
TEL: +39 0172 471002 - FAX: +39 0172 474584  
CELLULARE: +39 335 6977222  
P. IVA: 02641830043  
E-mail: info@geo-seed.com  
PEC: info@pec.geoseed.it  
www.geo-seed.com

**GIACALONE ANTONIO**

*(Agente e rappresentante di commercio)*

VIA POZZUOLO DEL FRIULI 8/12 - 16145 GENOVA (GE)  
TEL: +39 010 363537  
CELLULARE: +39 348 5145711  
P. IVA: 00833850100  
E-mail: antonio.giacalone@fastwebnet.it

**GRASSO CEREALI SNC DI GRASSO MANUELE E MATTIA**

*(Import/export - commercio cereali, proteici semilavorati e tostati-mangimi - prodotti zootecnici-foraggi-fertilizzanti-sementi)*

SEDE LEGALE: VIA PAGLIANI 28 - 12040 GENOLA (CN)  
SEDE OPERATIVA: VIA MELLEA - 12040 GENOLA (CN)  
TEL: +39 0172 68116 - FAX: +39 0172 68431  
CELLULARE **GRASSO MATTIA:** +39 338 7015600  
CELLULARE **GRASSO MARZIANO:** +39 335 6373618  
CELLULARE **GRASSO MANUELE:** +39 335 7108280  
P. IVA: 03367430042  
E-mail: mattia@grassocereali.it  
amministrazione@grassocereali.it  
commerciale@grassocereali.it

**F**

**G**

**ISAIA SRL**

*(Commercio e trasformazione prodotti agricoli)*

VIA CARDE' 128 REG. CROCERA - 12032 BARGE (CN)

TEL: +39 0175 30384 - FAX: +39 0175 390806

P.IVA: 03206590048

E-mail: info@isaiasrl.com

**ITALCOL SPA ITALIANA ALCOOL E OLII**

*(Triturazione ed estrazione da semi e frutti oleosi)*

VIA PISTOIESE 43 - 50054 FUCECCHIO (FI)

TEL: +39 0571 628377 - FAX: +39 0571 64244

P. IVA: 04164420483

E-mail: info@italcol.it

www.italcol.it

**ITALGRO SRL**

*(Import Export cereali)*

VIA MANZONI 23 - 27045 CASTEGGIO (PV)

TEL: +39 0383 890543 r.a. - FAX: +39 0383 1970444

P. IVA: 12246220151

E-mail: italgro1@gmail.com

**L'AGRARIA SRL**

*(Commercio e ingrosso prodotti zootecnici)*

VIA CIRCONVALLAZIONE 33/A - 10068 VILLAFRANCA P. TE (TO)

TEL: +39 011 9800858 - FAX: +39 011 9800858

CELLULARE : +39 348 2502997 - 348 2502998

P. IVA: 02335970014

E-mail: info@lagrariamangimi.it

**LAVARINO UMBERTO SRL**

*(Commercio all'ingrosso e al minuto cereali e prodotti per l'agricoltura)*

Presente in sede perito agrario abilitato in endoterapia

VIA STRADA NUOVA 16 - 10010 PIVERONE (TO)

TEL: +39 0125 72155 - FAX: +39 0125 727277

CELLULARE: +39 336 473340

P. IVA: 05255180019

E-mail: lasimonetta@tin.it

www.lavarinos.191.it

**MAGIM SOC.COOP.AGRICOLA**

*(Società agricola)*

CASCINA SANTA CRISTINA - VIA MURELLO 44 - 12035 RACCONIGI (CN)

TEL: +39 0172 88001

CELLULARE **BONETTO PIERGIUSEPPE**: +39 335 6261265

P. IVA: 03302710045

E-mail: bonetto@magimbonetto.it

**MALIVER SRL**

*(Affari in mediazione)*

VIA ROMA 130 - 12040 GENOLA (CN)

TEL: +39 0172 689991

Referente sig. CHIAVASSA DONATO

CELLULARE: +39 335 6464164

P. IVA: 02611230042

E-mail: maliver@maliver.it

**MANGIMI 4 TORRI SRL**

*(Mangimi zootecnici)*

VIA MONDOVI' 40 - 12045 FOSSANO (CN)

TEL: 0172 60572

CELLULARE: +39 335 6133863

P. IVA: 00167080043

E-mail: produzione@4torri.com

**MANGIMI COSTAMAGNA SRL**

*(Produzione mangimi)*

VIA FRASSINETTO 22 - 12040 GENOLA (CN)

TEL: +39 0172 648127 - FAX: +39 0172 648221

CELLULARE: 335 7862116

P. IVA: 02136490048

E-mail: info@mangimicostamagna.it

**MANGIMI GIORDANO SNC**

*(Produzione mangimi e fiocchi)*

P. ZZA GARIBALDI 17 - 12057 NEIVE (CN)

TEL: +39 0173 67002

P. IVA: 01876190040

E-mail: mangimigiordano@gmail.com

**L**

**M**

**MANGIMI MARENE SRL**

*(Produzione alimenti per la zootecnia)*

VIA FOSSANO 10 - 12030 MARENE (CN)  
TEL: +39 0172 742016 - FAX: +39 0172 742744  
P. IVA: 00140750043  
Indirizzo e-mail: info@mangimar.it

**MANGIMI MONGE DI MONGE ANTONIO & C. SNC**

*(Produzione e vendita di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento)*

VIA CIRCONVALLAZIONE GIOLITTII 50 - 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)  
TEL: +39 0172 96020 - FAX: +39 0172 243949  
CELLULARE SIG. MARIO: +39 335 6083296  
P. IVA: 00138560040  
E-mail: info@mangimimonge.it  
www.mangimimonge.it

**MANGIMI MOTTURA DI MOTTURA CARLO & C. SNC**

*(Produzione mangimi, composti integrati e nuclei, commercio ingrosso e minuto granaglie, cruscamì e concimi)*

VIA S. SECONDO 30 - 14012 FERRERE (AT)  
TEL: +39 0141 934138 - FAX: +39 0141 934139  
P. IVA: 00070910054  
E-mail: mangimi.mottura@libero.it

**MARINONI GIORGIO**

*(Rappresentanze solfati e concimi)*

VIA VILLA LOVERA 11 - 10025 PINO TORINESE (TO)  
TEL: +39 011 8119950 - FAX: +39 011 8119950  
CELLULARE: +39 335 6153092  
P. IVA: 06559870016  
E-mail: giorgiomarinoni15@gmail.com

**MASSOBRIO ANTONIO & C. SAS**

*(Commercio cereali)*

VIA ASTI 10 - 15121 ALESSANDRIA (AL)  
TEL: +39 0131 443448 - 254259  
P. IVA: 01587630060  
E-mail: massobrioantoniosas@gmail.com

**MCS DI BODOIRA SRL**

*(Commercio cereali, mangimi e sementi)*

VIA PIANEZZA 76 - 10091 ALPIGNANO (TO)  
TEL: +39 011 9676289  
CELLULARE: +39 348 7203211  
P. IVA: 09445340012  
Indirizzo e-mail: mcsdibodoira@gmail.com

**ME. FA. CER SRL**

*(Mediazione cereali e farine)*

SEDE LEGALE: VIA EMILIA 168 - 15057 TORTONA (AL)  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA EMILIA 156 - 27058 VOGHERA (PV)  
TEL: +39 0383 45270 - FAX: +39 0383 62655  
CELLULARE: +39 335 6047805  
P. IVA: 01064600065  
E-mail: info@mefacer.it  
marco.chiesa@mefacer.it

**MEBUR SAS DI BURRONE MASSIMO & C.**

*(Mediazioni in cereali)*

P. ZZA DON EVASIO FERRARIS 18 - 13043 CIGLIANO (VC)  
TEL: +39 0161 423183 - FAX: +39 0161 433656  
P. IVA: 01962250021  
CELLULARE: +39 335 5882245  
E-mail: mebur@outlook.it

**MEDIA 2000 SRL**

*(Affari in mediazione)*

STRADA SERRA 5 - 14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)  
TEL: +39 0141 961547  
CELLULARE: +39 348 2933699  
P. IVA: 01591320054  
E-mail: arianopao@gmail.com  
PEC: media2ksrl@pec.it

**MEDIAGRAF SRL**

*(Mediatore cereali)*

VIA BIAGIO OPERTI 10 - 12045 FOSSANO (CN)  
TEL: +39 0172 646242 - FAX: +39 0172 1915097  
CELLULARE GRAFFINO GABRIELE: +39 333 7850512  
P. IVA: 02978820047  
E-mail: mediagrafsnc@gmail.com



**MEPRAG SRL**

*(Affari in mediazione)*

VIA CAROZZI 5 - 20147 MILANO  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PER UBOLDO 48 - 21040 GERENZANO (VA)  
TEL: +39 02 96480066 - FAX: +39 02 96480069  
CELLULARE: +39 348 2638804  
P. IVA: 04326530153  
E-mail: meprag@meprag.it  
www.meprag.it

**MIGLIARA GIOVANNI SRL**

*(Commercio ingrosso cereali)*

STRADA ALESSANDRINA 80 - 14043 CASTELNUOVO BELBO (AT)  
CELLULARE: +39 335 6119607  
P. IVA: 01075420057  
E-mail: cerealmigliara@libero.it

**MOLINI BONGIOVANNI SPA**

*(Industria molitoria)*

VIA ALESSANDRO VOLTA 9 - 10020 CAMBIANO (TO)  
TEL: +39 011 9442292 - FAX: +39 011 9442274  
CELLULARE: +39 335 6551151  
P. IVA: 08695940018  
E-mail: info@bongiovannitorino.it  
www.bongiovannitorino.it

**MOLINI VALENTE SPA**

*(Industria molitoria)*

REGIONE MULINI 26 - 15023 FELIZZANO (AL)  
TEL: +39 0131 791680 - FAX: +39 0131 791772  
P. IVA: 01900020064  
E-mail: info@molinivalente.it  
www.molinivalente.it

**MOLINO DI CASALBORGONE SRL**

*(Industria molitoria)*

VIA GAIATO 5 - 10020 CASALBORGONE (TO)  
TEL: +39 011 9174304 - FAX: +39 011 9174304  
CELLULARE: +39 335 6641884  
P. IVA: 00475060018  
E-mail: molino.casalborgone@libero.it  
www.molinodicasalborgone.it

**MOLINO ENRICI SRL**

*(Trasformazione di cereali)*

VIA SETTIMO 30 - 10010 AZEGLIO (TO)  
TEL: +39 0125 687980 -72339 - FAX: +39 0125 727441  
CELLULARE: +39 335 6140354  
P. IVA: 00502790017  
E-mail: commerciale@molinoenrici.it  
info@molinoenrici.it  
www.molinoenrici.it

**MOLINO FRATELLI CHIAVAZZA SPA**

*(Industria molitoria)*

VIA RACCONIGI 5 - 12030 CASALGRASSO (CN)  
TEL: +39 011 975606 - FAX: +39 011 975078  
P. IVA: 00181650045  
Codice SDI: A4707H7  
E-mail: info@molinochiavazza.it  
www.molinochiavazza.it

**MOLINO GAI SRL**

*(Macinazione cereali)*

VIA S. SECONDO 110 - 14012 FERRERE (AT)  
TEL: +39 0141 934159 - 932863  
CELLULARE: +39 347 4219862 - 331 1614328  
P. IVA: 01088830052  
E-mail: ornella.gai@virgilio.it

**MOLINO GAIERO & GABUTTI SRL**

*(Industria molitoria)*

STRADA BICOCCA 5 - 12061 CARRU' (CN)  
TEL: +39 0173 70161 +39 0173 75304  
CELLULARE: +39 339 7648508 +39 335 7756981  
P. IVA: 00182520049  
E-mail: info@molinogaierogabutti.it  
www.molinogaierogabutti.it

**MOLINO GIARGIA FIORENZO DI GIARGIA MARCO & C. SNC**

*(Industria molitoria)*

FRAZIONE BOSCOROTONDO 15 - 14020 PASSERANO MARMORITO (AT)  
TEL: +39 0141 903159  
CELLULARE SIG. MASSIMILIANO: +39 333 1687342  
CELLULARE SIG. MARCO: +39 338 5618484  
P. IVA: 00269070058  
E-mail: molinogiargia@virgilio.it  
Sito Internet: www.molinogiargia.com



**MOLINO MARTINETTO SRL**

*(Industria molitoria)*

VIA MALANGHERO 6 - 10070 S. FRANCESCO AL CAMPO (TO)

TEL: +39 011 9278317 - FAX: +39 011 0160835

P. IVA: 10978510013

E-mail: molinomartinetto@libero.it

www.molinomartinetto.it

**MOLINO METTONE SRL**

*(Macinazione di cereali)*

VIA BASSE SAN SEBASTIANO 15 - 12100 CUNEO (CN)

TEL: +39 0171 696081 - FAX: +39 0171 692739

P. IVA: 01873680043

E-mail: mettone@molinomettone.it

www.molinomettone.it

**MOLINO PEILA SPA**

*(Molitura cereali)*

FRAZIONE GALLENCA 30 - 10087 VALPERGA (TO)

TEL: +39 0124 617134 - FAX: +39 0124 616551

CELLULARE: +39 348 6002468

P. IVA: 00476350012

E-mail: molinopeila@molinopeila.it

www.molinopeila.it

**MOLINO ROCCATI SAS DI ROBERTO ROCCATI E C.**

*(Macinazione cereali)*

VIA BARONE 2 - 10010 CANDIA C.SE (TO)

TEL: +39 011 9834621 - FAX: +39 011 9834621

P. IVA: 02224410015

E-mail: molinoroccati@virgilio.it - info@molinoroccati.com

www.molinoroccati.com

**MOLINO SIGNETTI & C. SNC**

*(Molino, produzione farine, crusca, cruschetto e tostati stabilizzati)*

VIA ROMA 33 - 14042 CALAMANDRANA (AT)

TEL: +39 0141 75115 - FAX: +39 0141 75115

CELLULARE: +39 338 6819170

P. IVA: 00903790053

E-mail: molino.signetti@libero.it

www.molinosignetti.it

**MOLINO STENCA SRL**

*(Molino a grano tenero)*

VIA VALLE BORMIDA 10 - 12074 CORTEMILIA (CN)

TEL: +39 0173 81020 - FAX: +39 0173 81940

CELLULARE: +39 335 6970114

P. IVA: 03079360040

E-mail: c.stenca@virgilio.it

www.molinostenca.it

**MOLINO STROPIIANA SNC DI GIANCARLO W. E C.**

*(Industria molitoria)*

VIA STAZIONE 39 - 14026 MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

TEL: +39 0141 994162 - FAX: +39 0141 994162

P. IVA: 00903720050

E-mail: molino98@molinostroppiana.191.it

**MOSSO AGRICOLTURA SRL**

*(Commercio zootecnia e agronomia)*

VIA SANTO STEFANO ROERO 19 - 10040 PRALORMO (TO)

TEL: +39 011 9481371

CELLULARE: +39 335 7227705

P. IVA: 09897060019

Cod SDI: W7YVJK9

E-mail: info@mossoagricoltura.it

riccardo.mosso@mossoagricoltura.it

www.mossoagricoltura.it



**NOVASEM SRL**

*(Sementi e mezzi tecnici)*

VIA CAMBIANI 14 - 12038 SAVIGLIANO (CN)  
 TEL: +39 0172 689991 - FAX: +39 0172 648322  
 Referente sig. AVALLE SILVIO  
 CELLULARE: +39 335 7219681  
 P. IVA: 03419700046  
 E-mail: info@novasem.eu  
 www.novasem.eu

**OCCHETTI SRL**

*(Mediazioni)*

STRADA VAL S. MARTINO SUP. 102 - 10131 TORINO (TO)  
 CELLULARE: +39 335 7059563  
 P. IVA: 06315090016  
 E-mail: paolo.occhetti@yahoo.it

**PAMPIGLIONE IMELDA**

*(Commercio cereali, concimi e sementi)*

VIA FAULE 12 - 10068 VILAFRANCA P. TE (TO)  
 TEL: +39 011 9800598 - FAX: +39 011 9800598  
 CELLULARE SIG. MAURO +39 348 3907828  
 CELLULARE SIG. ANTONIO: +39 348 3907828  
 P. IVA: 03936160013  
 E-mail: info@pampiglione.it

**POTOCOM SNC DI DRUETTA PAOLO**

*(Rappresentanze mangimi e integratori per bovini)*

VIA ADRIANI 16 - 10060 SCALENGHE (TO)  
 TEL: +39 011 9861380 - FAX: +39 011 9861380  
 CELLULARE: +39 335 5200703  
 P. IVA: 09698930014  
 E-mail: potocom@gmail.com

**PRELATO SNC DI PRELATO CRISTIANO E FACCIN ELENA**

*(Commercio cereali e lavorazioni conto terzi)*

VIA CASTELLETTO 22 - 10040 PIOBESI T.SE (TO)  
 TEL: +39 011 9657026 - FAX: +39 011 9657026  
 CELLULARE: +39 339 1636011  
 E-mail: prelato.cerealcenter@gmail.com

**PRODUTTORI MAIS DI ALESSANDRIA**

*(Assistenza ai soci)*

VIA SAN GIULIANO NUOVO 163 - 15122 CASTELCERIOLO (AL)  
 TEL: +39 0131 585185 - FAX: +39 0131 586975  
 CELLULARE: +39 335 5702392  
 P. IVA: 00250020062  
 E-mail: produttori\_mais@libero.it

**N  
O**

**P**

**RICCI CEREALI SAS DI RICCI STEFANO & C.**

*(Commercio cereali e prodotti agricoli)*

STRADA PROVINCIALE 201 DI PONTECHINO 13 - 15010 MORSASCO (AL)

TEL: +39 0144 324294 - FAX: +39 0144 356704

CELLULARE: +39 335 6968398

P. IVA: 00273610063

E-mail: ricci.cereali@libero.it

**RISERIA GIARETTA SAS DI GIARETTA NICOLA & C.**

*(Riseria)*

VIA CA' NEIRA 5 - 13046 LIVORNO FERRARIS (VC)

TEL: +39 0161 421045

CELLULARE: +39 333 9520081

P. IVA: 00170670020

E-mail: info@riseriagiaretta.com

www.riseriagiaretta.com

**RONCO GIANLUIGI PRODOTTI AGRICOLI**

*(Commercio cereali, mangimi, sementi, concimi e prodotti agricoli)*

VIA PINCHIA 4 - 10020 RIVA PRESSO CHERI (TO)

TEL: +39 011 9469107

CELLULARE: +39 328 3570110

P. IVA: 00354230013

E-mail: gianluigironco@gmail.com

**ROSTAGNO GIUSEPPE & C. SAS**

*(Essiccazione, lavorazione e commercio all'ingrosso di cereali - prodotti per l'agricoltura)*

VIA BERNERO 14 - 12030 POLONGHERA (CN)

TEL: +39 011 974656 - 011 974153

CELLULARE: +39 333 2611166

P. IVA: 01921840045

E-mail: rostagno\_giuseppe@libero.it

PEC: rostagno\_giuseppe@pec.it

**RUBIOLO PIETRO & C. SRL**

*(Commercio agrofarmaci e fertilizzanti ingrosso e dettaglio)*

SEDE: VIA CERNAIA 15 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

TEL: +39 0172 712879 - FAX: +39 0172 712879

MAGAZZINO: VIA DELL'ARTIGIANATO 6 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

TEL: +39 0172 715873 - FAX: +39 0172 713338

CELLULARE **RUBIOLO PIERGIORGIO**: +39 335 246319

P. IVA: 01871010045

E-mail: negozio@rubioagrofarmaci.it

magazzino@rubioagrofarmaci.it

PEC: rubiolosnc@eticert.it

www.rubioagrofarmaci.it

**RUSSO DAVIDE**

*(Agente e rappresentante)*

VIA SABAUDIA 3 - 10133 TORINO (TO)

CELLULARE: +39 335 463568

P. IVA: 07466220014

E-mail: robert.russo@tin.it

**R**

**R**

**SABENA GIORGIO SRL**

*(Commercio cereali)*

VIA SAVIGLIANO 37 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

TEL: +39 0172 373732 - FAX: +39 0172 373458

CELLULARE: +39 335 8191459 - 335 6898275 - 348 7197130

MAGAZZINI:

P.ZZA CASTELLO 2 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

VIA SAVIGLIANO 37 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

VIA S. PIETRO 2 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

P. IVA: 01875880047

E-mail info@sabenacereali.it

www.sabenacereali.it

**SAM SRL**

*(Industria molitoria)*

VIA G. MATTEOTTI 52 - 10016 MONTALTO DORA (TO)

TEL: +39 0125 650012 - FAX: +39 0125 651134

CELLULARE: +39 340 9765899

P. IVA: 00507290013

E-mail: info@molinosam.it

**SAMA SRL**

*(Essiccazione cereali)*

VICOLO LOSANA 8 - 10067 VIGONE (TO)

TEL: +39 011 9801107 - FAX: +39 011 9809196

UNITA' LOCALE: VIA PRATOCCHIARDO 3/A - 10067 VIGONE (TO)

TEL: +39 011 9802240

P. IVA: 08037600015

E-mail: info@samacereali.it

www.samacereali.it

**SEDAMYL SPA**

*(Produzione di farina, amido, glutine, sciroppi di glucosio, alcool e relativi sottoprodotti)*

VIA MONVISO 24 - 12037 SALUZZO (CN)

TEL: +39 0175 210400 - FAX: +39 0175 210499

P. IVA: 02016210045

E-mail: info@sedamyl.com

www.sedamyl.com

**SETTEVIE SOC. COOP. AGRICOLA**

*(Essiccazione e stoccaggio)*

VIA TRINITA' DA LUNGI 6845 - 15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

TEL: +39 0131 279495

P. IVA: 00850160060

E-mail: info@setteviesrl.com

**TRIXY GRAINS SRLS**

*(Mediazioni)*

SEDE LEGALE: VIA SANT'ENNODIO 1/A - 27100 PAVIA (PV)

SEDE OPERATIVA: VIA M. GIOVANA 1 - 27058 VOGHERA (PV)

TEL: +39 0383 365440

CELLULARE SIG. GIULIANO IRCINO: +39 335 207275

P. IVA: 02866610187

Cod SDI: SZLUBAI

E-mail: office@trixygrains.it

giuliano@trixygrains.it

PEC: trixygrainsrsls@pec.it

**S**

**T**

**VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO SPA**

*(Selezione sementi e commercio prodotti per agricoltura)*

SEDE E MAGAZZINO 1: VIA NAZIONALE 43 - 15020 CERRINA (AL)

TEL: +39 0142 94233

MAGAZZINO 2: VIA CASALE 107 - 15020 MURISENGO (AL)

TEL: +39 0141 993212 - FAX: +39 0141 693807

P. IVA: 01269680060

E-mail: ferrando@valleagricola.eu

www.valleagricola.eu

**VANZETTI GIUSEPPE SAS DI ILARIO VANZETTI & C.**

*(Produzione alimenti zootecnici)*

VIA S. GIUSTO 6 - BORGO S. GIOVANNI - 10022 CARMAGNOLA (TO)

TEL: +39 011 9723158

P. IVA: 00529810012

E-mail: vanzettisas@gmail.com

www.fioccativanzetti.it

**VILLAFRANCA FIOCCHI SRL**

*(Essiccazione e stoccaggio cereali, produzione mangimi e commercio di prodotti per l'allevamento, l'agricoltura ed il giardinaggio)*

FRAZIONE CANTOGNO 25 - 10068 VILLAFRANCA P.TE (TO)

TEL: +39 011 9800105 - 011 9800088 - 011 0679640

FAX: +39 011 9808975

CELLULARE SIG. **BOLLATI MANUELE**: +39 348 7410823

CELLULARE SIG. **BOLLATI MARCO**: +39 348 3122266

CELLULARE SIG. **BOLLATI MASSIMO**: +39 348 3122267

P. IVA: 06110940019

E-mail: info@villafrancafiocchi.it

**YARA ITALIA SPA**

*(Produzione e vendita fertilizzanti minerali)*

VIA BENIGNO CRESPI 57 - 20159 MILANO (MI)

TEL: +39 02 754161 - FAX: +39 02 75416201

CELLULARE SIG. RA **FRANCESCA LIOTTI**: +39 338 9385680

CELLULARE SIG. **SIMONE MARETTI**: +39 338 7218876

P. IVA: 11843280154

E-mail: francesca.liotti@yara.com

simone.maretti@yara.com

www.yara.it

**V****Y**

# I CONTRATTI TIPO UNIFICATI

Le regole più significative del commercio cerealicolo non si trovano nel Codice Civile o nelle leggi dello Stato, ma nelle **Condizioni Generali di Vendita** riportate nei **Contratti - Tipo**, nei modulari o nei formulari adottati nella realtà viva del mercato; essi non sono altro che la codificazione degli usi e delle consuetudini via via affermatesi e che tendono ad uniformarsi su tutto il territorio nazionale ed ultimamente, con l'unificazione commerciale dell'Europa, anche sul territorio Europeo. La funzione primaria del Contratto - Tipo è una funzione disciplinatrice che trascende e completa quella giuridica definita dal Codice Civile.

È una specie di codice deontologico fissato corporativamente per semplificare la stipulazione del contratto di compravendita tra le parti. Esso normalmente è formato da due parti: una in bianco da completare con i dati identificativi del contratto ed una contenente le regole da rispettare che alle volte possono derogare da quelle previste dal Codice Civile e che vengono definite clausole vessatorie.

Il Contratto - Tipo non deve necessariamente essere formalizzato come ad esempio il contratto preliminare, ma può solamente essere richiamato nella contrattazione per l'applicazione delle condizioni generali in esso contenute. Si dimostra quindi uno strumento importantissimo per disciplinare i rapporti commerciali e per fissare regole precise a cui le camere arbitrali delle Associazioni di categoria possono fare riferimento per adottare decisioni e giudizi uniformi. L'interpretazione e l'applicazione delle varie clausole contenute nel contratto tipo possono tuttavia comportare l'insorgere di controversie. La necessità di superarle rapidamente con la minore litigiosità possibile, porta gli operatori a volerle comporre al di fuori della organizzazione statale, utilizzando uno strumento proprio della giustizia privata previsto dalle associazioni di categoria: **l'arbitrato irrituale preorganizzato** che consente una notevole celerità di definizione in forza della maggiore competenza tecnica di chi è chiamato a giudicare.

Sui quesiti sottoposti, il **Collegio Arbitrale giudica secondo equità** e la decisione adottata ha efficacia di atto negoziale in quanto la stessa, in forza del mandato conferito agli arbitri, è come se maturasse tra le parti stesse e costituisce un negozio giuridico di diritto privato che può essere usato per richiedere una condanna o un decreto di ingiunzione nel giudizio ordinario. Per i **Soci dell'Associazione Granaria di Torino** il ricorso all'arbitrato nel caso di controversie insorgenti nella interpretazione ed esecuzione dei contratti di compravendita facenti riferimento ai Contratti - Tipo, è praticamente obbligatorio e, in caso di mancata esecuzione della decisione arbitrale sono previste sanzioni di carattere corporativo. L'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato nasce dalla clausola compromissoria sottoscritta al momento della richiesta di ammissione a Socio e richiamata nel Contratto - Tipo. Essa è considerata come una preliminare della transazione che diventerebbe operante dopo il mandato conferito agli arbitri per risolvere la controversia. Occorre distinguere tra **Clausola Compromissoria e Compromesso**.

Clausola Compromissoria quando le parti decidono preliminarmente di compromettere agli Arbitri tutte le divergenze che potranno sorgere dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti che verranno conclusi nel tempo a venire. Si parla invece di Compromesso quando si vuole demandare agli arbitri la soluzione di una questione nata dalla interpretazione o esecuzione di un contratto già in essere. Le modifiche alle condizioni previste dal Contratto - Tipo debbono avere la forma scritta ed essere effettuate con l'accordo delle Parti; solo così esse valgono su quelle stampate.

# CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

In vigore dal 01 giugno 2016

ARTICOLO 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	66
ARTICOLO 2	COMUNICAZIONI FRA LE PARTI	66
ARTICOLO 3	FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI	66
ARTICOLO 4	CONDIZIONI DI VENDITA	67
ARTICOLO 5	QUALITA'	67
ARTICOLO 6	TOLLERANZE ED ABBUONI	67
ARTICOLO 7	RECLAMI	68
ARTICOLO 8	CAMPIONAMENTO	68
ARTICOLO 9	ANALIS	69
	9.1 METODI	69
	9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI	69
	9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI	69
	9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE	70
ARTICOLO 10	QUANTITÀ	70
ARTICOLO 11	TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	70
ARTICOLO 12	MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE	71
ARTICOLO 13	LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA	71
ARTICOLO 14	DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE	72
ARTICOLO 15	PAGAMENTO	72
	15.1 TERMINI	72
	15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA	72
	15.3 PAGAMENTI SCADUTI	73
ARTICOLO 16	INADEMPIENZE	73
ARTICOLO 17	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	74
ARTICOLO 18	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	75
ARTICOLO 19	ARBITRATO IRRITUALE	75
ARTICOLO 20	AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE	75

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo:

- **101** FRUMENTO TENERO NAZIONALE
- **102** FRUMENTO DURO NAZIONALE
- **103** GRANOTURCO NAZIONALE
- **104** ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE ED ALTRI CEREALI MINORI
- **105** SORGO NAZIONALE
- **106** MELASSI
- **107** POLPE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, ESAUSTE ESSICcate, IN FETTUCCE O PELLETS
- **110** RISI E ROTTURE DI RISO
- **110/BIS** RISO LAVORATO PARBOILED
- **121** FARINE DI FRUMENTO TENERO
- **122** SFARINATI DI FRUMENTO DURO
- **129** FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA, FIENI ESSICCATI, PAGLIA DI CEREALI DI PRODUZIONE NAZIONALE
- **131** SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO
- **132** SEMI DI SOIA
- **133** GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO
- **135** SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI
- **136** PANNELLI, FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE DI PRODUZIONE NAZIONALE

**ART. 2 - COMUNICAZIONI FRA LE PARTI**

Tutte le comunicazioni tra le parti previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi rapidi che consentano la riscontrabilità di invio e/o ricezione o che siano stati preventivamente ed espressamente concordati tra le parti.

**ART. 3 - FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI**

Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.

**ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE**

Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato.

La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica "destinazione di utilizzo" - alimentare, mangimistico o tecnico - e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute tra le parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i rispettivi impieghi, applicabili alla data di conclusione del contratto.

In caso di contratti a consegna differita, qualora alla data dell'esecuzione sopraggiungessero modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti con reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore non garantisca l'esecuzione sulla base delle nuove norme.

La merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore. Il Venditore è in ogni caso responsabile della non conformità della merce consegnata e per eventuali vizi occulti della stessa.

La merce pattuita precisando una caratteristica seguita dalla specifica massimo/minimo non deve essere superiore/inferiore, al limite convenuto. In caso contrario il Compratore ha il diritto di rifiutare la merce.

**ART. 5 - QUALITÀ**

Per merce sana s'intende merce:

- a. esente da odori anomali
- b. non riscaldata né fermentata;
- c. non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla "destinazione di utilizzo" indicata contrattualmente;
- d. priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.

La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.

La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti nel contratto.

**ART. 6 - TOLLERANZE ED ABBUONI**

Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di esecuzione del contratto non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente dichiarato. In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'articolo 14 - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza sulla base di quanto convenuto nel contratto, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati

delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto dalle parti nel contratto.

#### **ART. 7 - RECLAMI**

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre:

- 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate.

Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 8 - CAMPIONAMENTO**

L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce le modalità del campionamento e costituisce parte integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Se richiesto, l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di uno di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni

effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento

dei campioni a mezzo di Mediatore pubblico o di altra persona delegata dall'Associazione cui si riferisce il contratto, o da Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.

Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica menzione nel Rapporto di Prova.

I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 9.3.

#### **ART. 9 - ANALISI**

##### **9.1 METODI**

Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate - se non diversamente convenuto tra le parti - secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità riportate nelle parte speciale dei singoli contratti tipo di pertinenza o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno.

Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.)

I metodi di analisi utilizzati devono essere sempre riportati sul Rapporto di Prova.

##### **9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI**

Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati - sotto pena di decadenza - al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto, o ad altro Laboratorio se specificamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento:

- 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti, facente fede la data di spedizione; per le isole tali termini si unificano in 10 giorni
- 3 (tre) giorni limitatamente ai prodotti "da essiccare".

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento, eccetto per i prodotti da essiccare.

Copia del rapporto di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 giorni dal suo ricevimento.

##### **9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI**

Qualora il Venditore intenda avvalersi della seconda analisi, questa deve avvenire - salvo diverso accordo tra le parti - presso il Laboratorio di riferimento di una delle Associazioni Granarie che adottano le presenti Condizioni Generali Unificate, dandone comunicazione alla controparte, entro:

- 2 giorni successivi al ricevimento del risultato della prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 5 (cinque) giorni se depositato, o 3 (tre) giorni se spedito, facente fede la data di spedizione
- limitatamente ai prodotti da essiccare, contestualmente alla richiesta di prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 3 (tre) giorni.

In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie,

l'Associazione Granaria incaricata per la seconda analisi deve assicurare che la stessa sia eseguita da un Laboratorio accreditato per la specifica prova richiesta. Il Venditore in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova al Compratore, entro 2 giorni dal suo ricevimento.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi sarà considerata valida e vincolante:

- a. per le caratteristiche merceologiche la media dei risultati tra prima e seconda analisi
- b. per le caratteristiche igienico-sanitarie, la media dei risultati fra la prima e la seconda analisi quando entrambe siano state eseguite con metodo di prova accreditato. Nel caso in cui una sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, prevale il risultato di quest'ultima.

#### 9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE

Le spese della prima e della eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, sono a carico della parte soccombente.

#### ART. 10 - QUANTITÀ

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.

#### ART. 11 - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue :

- a. per contratti stipulati alla condizione "consegna prontissima", la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- b. per contratti stipulati alla condizione "consegna pronta/ disponibile", la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- c. per i contratti stipulati alla condizione "consegna differita" in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.

La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente

entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarsi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.

Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.

In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria.

In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- **per prima decade del mese:** dal 1° al 10° giorno incluso
- **per seconda decade del mese:** dall'11° al 20° giorno incluso
- **per terza decade del mese:** dal 21° all'ultimo giorno incluso
- **per prima quindicina del mese:** dal 1° al 15° giorno incluso
- **per seconda quindicina del mese:** dal 16° all'ultimo giorno incluso
- **mensile:** dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto

#### ART. 12 - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore.

L'inadempimento di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.

#### ART. 13 - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato

a consegnare, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore.

#### **ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE**

Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte.

Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9.

In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla controparte.

Qualora l'accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto.

Per le caratteristiche igienico-sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'articolo 9, la merce risulta non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore può esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce.

#### **ART. 15 - PAGAMENTO**

##### **15.1 TERMINI**

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall' articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione "consegna franco valuta".

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui all'articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario.

##### **15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA**

Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al

Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti.

Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.

#### **15.3 PAGAMENTI SCADUTI**

In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

- a. in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate- di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento.

Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.

- b. In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.

Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.

#### **ART. 16 - INADEMPIENZE**

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita alla risoluzione del contratto.

La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.

Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:

- a. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione.
- b. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.

La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell'inadempienza coincide con l'ultimo giorno del periodo previsto per l'esecuzione.

La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.

In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell'inadempienza e quella del pagamento, sono calcolati in base al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.

In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla controparte - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.

#### **ART. 17 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione

al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.

Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#### **ART. 19 - ARBITRATO IRRITUALE**

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento arbitrale dell'associazione designata nel contratto nei seguenti termini:

- a. per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo.
- b. in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione.

Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

#### **ART. 20 - AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE**

Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.

# ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO

1	SCOPO DELL'ADDENDUM	77
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	77
3	OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO	77
4	STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO	77
5	MODALITA' DI CAMPIONAMENTO	77
6	NUMERO, PESO E VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI	78
7	CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO	78
	7.1 CAMPIONAMENTO: SU CAMION	78
	7.2 CAMPIONAMENTO: LIQUIDI SU AUTOBOTTE	78
	7.3 CAMPIONAMENTO: ALTRI CASI	79
8	CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE	79
9	IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE	79

## 1. SCOPO DELL'ADDENDUM

Il presente Addendum individua e stabilisce i criteri operativi per l'esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio previsto dall'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate di cui costituisce parte integrante.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.

## 3. OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO

Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell'unità campionata e conforme alle prescrizioni dell'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate.

Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di seguito indicate.

## 4. STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO

Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali.

Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono:

1. essere:
  - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
  - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
  - di agevole pulizia per evitare - nei casi di riutilizzo - contaminazioni crociate
2. garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

## 5. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Il campionamento avviene attraverso il prelievo dalla massa da campionare di più campioni elementari, il cui numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.

I campioni elementari devono essere riuniti per formare il campione globale.

Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l'equa suddivisione, eseguendo la quartatura manualmente o meccanicamente con l'ausilio di un quartatore, i campioni contrattuali per le parti, da inviare, eventualmente, al laboratorio per l'analisi.

## 6. NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI

I campioni contrattuali devono essere almeno due per ogni unità campionata. Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni contrattuali devono essere di:

- peso netto non inferiore ai 500 grammi per i prodotti solidi
- volume netto non inferiore a 100 ml per i prodotti liquidi.

## 7. CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO

### 7.1 CAMPIONAMENTO: SU CAMION

I prelievi devono essere fatti, con l'idonea attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto. In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità dinamica.

I campioni elementari così ottenuti devono pesare almeno 1 chilogrammo ciascuno.

I campioni elementari devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un campione globale omogeneo che rappresenta il carico, del peso di almeno 5 chilogrammi (kg).

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per le parti.

### 7.2 CAMPIONAMENTO: LIQUIDI SU AUTOBOTTE

Per ogni unità di trasporto si deve procedere, con idonea attrezzatura, ad almeno 5 prelievi (con modalità statica o dinamica).

In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:

- 1 in superficie,
- 3 ad altezza intermedia
- 1 sul fondo.

I campioni elementari così prelevati, del volume di almeno 500 ml ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il campione globale omogeneo, che rappresenta il carico, di almeno 2,5 litri.

In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta "sonda Marsigliese" che permette, con un solo prelievo, di effettuare

un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di avere un campione omogeneo globale di almeno 1 litro, che rappresenta il carico.

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i campioni contrattuali per le parti.

### 7.3 CAMPIONAMENTO: ALTRI CASI

In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti secondo la seguente tabella:

Peso in tonnellate della massa da campionare	Fino a 60	Da 60 ÷ 500	Da 500 ÷ 1500 (o superiore)
Numero di campioni elementari	10	20	30
Peso campione globale (Kg)	10	20	30
Peso campioni contrattuali	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)

## 8. CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati.

I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:

1. essere:
  - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
  - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
2. garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.

Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo.

Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.

L'apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.

Nel caso in cui una parte - all'atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.

La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul Rapporto di Prova.

## 9. IDENTIFICAZIONE / ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.

L'etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione.

In ogni caso, tutti gli elementi dell'etichetta devono essere:

- leggibili
- indelebili e comunque
- non modificabili senza evidenza.

Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:

- Identificazione delle parti
- Tipo di merce
- Quantità
- Data prelievo
- Identificazione dell'unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)
- Documento di trasporto (DDT)

Ogni campione deve riportare le firme delle parti (o loro rappresentanti).

E' cura del Laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.

# PERDITA PERCENTUALE DI PESO DEL GRANOTURCO UMIDO

In seguito alla perdita percentuale di peso dovuta all'essiccazione del granoturco umido, bisogna tenere in considerazione un eventuale calo ulteriore dall'1% al 2% per chicchi spezzati e pulizia della merce in deposito dagli essicatori.

PERDITA PERCENTUALE DI PESO IN SEGUITO ALL'ESSICAZIONE							
Umidità della granella alla raccolta	Umidità della granella dopo l'essiccazione						
	19%	18%	17%	16%	15%	14%	13%
32%	16.05	17.07	18.07	19.05	20.00	20.93	21.84
31%	14.82	15.85	16.87	17.86	18.82	19.77	20.69
30%	13.58	14.63	15.66	16.67	17.65	18.60	19.54
29%	12.35	13.41	14.46	15.48	16.47	17.44	18.39
28%	11.11	12.20	13.25	14.29	15.29	16.28	17.24
27%	9.88	10.98	12.05	13.10	14.12	15.12	16.09
26%	8.64	9.76	10.84	11.90	12.94	13.95	14.94
25%	7.41	8.54	9.64	10.71	11.76	12.79	13.79
24%	6.17	7.32	8.43	9.52	10.59	11.63	12.64
23%	4.94	6.10	7.23	8.33	9.41	10.47	11.49
22%	3.70	4.88	6.02	7.14	8.24	9.30	10.34
21%	2.47	3.66	4.82	5.95	7.06	8.14	9.20
20%	1.23	2.44	3.61	4.76	5.88	6.98	8.05
19%		1.22	2.41	3.57	4.70	5.81	6.90
18%			1.20	2.38	3.53	4.65	5.75
17%				1.19	2.35	3.49	4.60
16%					1.18	2.33	3.45
15%						1.16	2.30

(tratto dal notiziario dell'A.G.E.R. di Bologna)



# NOTE

Area containing horizontal dotted lines for taking notes.

